SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti amministrativi sottoscritti digitalmente, le amministrazioni sono pregate di inviare – esclusivamente tramite pec istituzionale – la seguente documentazione all'indirizzo **gazzettaufficiale@giustiziacert.it**: lettera di richiesta di pubblicazione firmata digitalmente – non scannerizzata – inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA, il documento informatico originale, nativo digitale con gli eventuali allegati o autorizzazioni in formato pdf.

Ove l'atto da pubblicare sia sottoscritto in maniera olografa, occorre trasmettere a Ministero della giustizia – Servizio Pubblicazione Leggi e Decreti, Via Arenula 70, 00186 Roma la lettera di richiesta di pubblicazione (in formato cartaceo), una copia conforme dell'atto (in formato cartaceo) e gli eventuali allegati o autorizzazioni (in formato cartaceo) e inviare a **gazzettaufficiale@giustizia.it** una versione digitale in formato word dell'atto da pubblicare.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 2026.

Nomina del dott. Guglielmo Loy a consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in sostituzione del dott. Paolo Carcassi. (26A06012). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2026.

Ripartizione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (26A05971). . . . . *Pag.* 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2026.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine. (26A06013). . . . . *Pag.* 6

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2026.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. (26A06014). . . . . *Pag.* 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 4 novembre 2026.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. (26A05957) . . . . . *Pag.* 7

DECRETO 6 novembre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Cortona». (26A05956) . . . . . *Pag.* 12

Ministero dell'istruzione e del merito

DECRETO 9 settembre 2026.

Assegnazione delle risorse di cui al c.d. Fondo protezione civile e di rettifica degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché di costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, autorizzati con decreto 11 dicembre 2024, n. 254 (Antisismiche 2023-2025). (26A05985) . . . . . *Pag.* 14

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 16 ottobre 2026.

Ulteriore scorrimento della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'allegato B del decreto 6 novembre 2023 - V bando legge n. 338/2000. (26A06015) . . . . . *Pag.* 21

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 10 novembre 2026.

Annullamento parziale del decreto 3 agosto 2026, nella parte relativa allo scioglimento della «Agricola Mediterranea '94 società cooperativa agricola», in Domusnovas, senza nomina del commissario liquidatore. (26A05984) . . . . . *Pag.* 25

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Interventi in Comune di Sefro. (Ordinanza speciale n. 180). (26A05953) . . . . . *Pag.* 26

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Nuove disposizioni integrative dell'ordinanza speciale n. 9 del 29 maggio 2021 per interventi urgenti nel Comune di San Ginesio. (Ordinanza speciale n. 182). (26A05954) . . . . . *Pag.* 35

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 45 del 31 gennaio 2023, *ex* articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di San Severino Marche». (Ordinanza speciale n. 183). (26A05955) . . . . . *Pag.* 38

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 29 settembre 2026.

Approvazione del secondo programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche, ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 2, lettera a), numero 2), e 3 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. (26A05997) . . . . . *Pag.* 43

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor, «Ticagrelor ELC» (26A05916) . . . . . *Pag.* 46

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio cloruro, «Sodio Cloruro Noridem». (26A05917) . . . . . *Pag.* 46

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Rosuvastatina Special Product's Line». (26A05986) . . . . . *Pag.* 47

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di loperamide cloridrato, «Imodium». (26A05987) . . *Pag.* 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip» (26A05988). . . . . *Pag.* 48

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mepivacaina cloridrato, «Zetacain». (26A05989) . . . *Pag.* 49

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo ai buoni fruttiferi postali (26A06066). . . . . *Pag.* 49

Ministero dell'interno

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A05972). . . . . *Pag.* 50

Ministero della salute

Manuale di corretta prassi operativa per la fabbricazione di zuppe e vellutate pronte e confezionate, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004. (26A05958) . . . . . *Pag.* 51



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 2026.

Nomina del dott. Guglielmo Loy a consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in sostituzione del dott. Paolo Carcassi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese, nonché l'art. 3, comma 2, della medesima legge, secondo cui i membri del citato art. 2, comma 1, lettera *b)*, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale, in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, secondo cui la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 2023, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, per un quinquennio, i rappresentanti delle categorie produttive, tra cui è compreso Paolo Carcassi, su designazione della Unione italiana del lavoro - UIL;

Vista la nota n. 0003057, in data 22 settembre 2026, con la quale il presidente del CNEL, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4 della legge n. 936 del 1986, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nota n. 146/2026 del 21 settembre 2026, con la quale l'Unione italiana del lavoro - UIL ha comunicato la designazione, quale nuovo rappresentante dei lavoratori dipendenti in seno al CNEL, del dott. Guglielmo Loy, in sostituzione del dimissionario Paolo Carcassi;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del suddetto consigliere Paolo Carcassi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guglielmo Loy è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «lavoratori dipendenti», in sostituzione del dimissionario Paolo Carcassi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2857

26A06012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2026.

Ripartizione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, con il quale è stata adottata la «Strategia nazionale di cybersicurezza», comprensiva del relativo «Piano di implementazione», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'art. 1, comma 899, lettere *a)* e *b)*, recanti, rispettivamente, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, di un Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024, 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037, nonché di un Fondo per la gestione della cybersicurezza e, nello specifico, dei progetti afferenti alla stessa Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2023, che disciplina le modalità per la prima assegnazione dei Fondi di cui all'art. 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alle amministrazioni che, individuate come attori responsabili nell'ambito del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza adottata, unitamente al medesimo Piano, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, hanno presentato specifiche proposte di intervento e i relativi fabbisogni finanziari all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2024, che disciplina le modalità per l'ulteriore assegnazione dei Fondi di cui all'art. 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alle amministrazioni che, individuate come attori responsabili nell'ambito del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza adottata, unitamente al medesimo Piano, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, hanno presentato specifiche proposte di intervento e i relativi fabbisogni finanziari all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e, in particolare, l'art. 35-*bis*, comma 2, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari, i cui oneri sono stati finanziati, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, in particolare, l'art. 1, comma 630, che, al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, incrementa la dotazione finanziaria del citato Fondo per la gestione della cybersicurezza di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026 e l'anno 2027;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 870, della citata legge n. 207 del 2024 che, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ha disposto riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027, determinando, in tal modo, una decurtazione dello stanziamento del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'art. 1, comma 899, lettera *a)*, della richiamata legge n. 197 del 2022, di 9.645.421 euro per l'anno 2025 e di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2037;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e, in particolare, l'art. 12-*quinquies*, comma 2, che ha disposto la riduzione del Fondo per la gestione della cybersicurezza di 1 milione di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

Considerato che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 900, della legge n. 197 del 2022, ha effettuato la rilevazione dei fabbisogni finanziari delle amministrazioni individuate come responsabili dal Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza mediante l'acquisizione di specifiche schede progettuali;

Considerato che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ragione dei risultati della suddetta rilevazione dei fabbisogni delle amministrazioni responsabili, valuterà specifiche modalità di erogazione di parte delle risorse di propria competenza ai sensi degli allegati A e B al presente decreto, per la realizzazione di interventi di potenziamento dei CERT (*Computer Emergency Response Team*) e delle infrastrutture digitali del settore sanitario delle regioni e delle province autonome;

Considerato che il manuale operativo del Piano di implementazione è stato elaborato dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale con il contributo dei referenti delle stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione delle misure, sottoposto alla validazione del Comitato tecnico-scientifico dell'Agenzia e, successivamente, inoltrato al Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 901, della legge n. 197 del 2022, i fondi di cui al comma 899, lettere *a)* e *b)*, della stessa legge, sono assegnati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 901, della legge n. 197 del 2022, e all'esito del monitoraggio effettuato dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le risorse precedentemente assegnate possono essere revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale decreto sono altresì definite le modalità di riassegnazione delle stesse risorse revocate;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità per l'assegnazione dei Fondi di cui all'art. 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alle amministrazioni che, individuate come attori responsabili nell'ambito del Piano di implementazione della strategia nazionale di cybersicurezza adottata, unitamente al medesimo Piano, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, hanno presentato specifiche proposte di intervento e i relativi fabbisogni finanziari all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Art. 2.

Modalità di assegnazione delle risorse

1. Il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza di cui all'art. 1, comma 899, lettera *a)*, della legge n. 197 del 2022, è ripartito tra le amministrazioni individuate all'art. 1, secondo quanto previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo per la gestione della cybersicurezza di cui all'art. 1, comma 899, lettera *b)*, della legge n. 197 del 2022, è ripartito tra le amministrazioni individuate all'art. 1, secondo quanto previsto dall'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il Ragioniere generale dello Stato provvede, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alle variazioni di bilancio di riparto dei predetti Fondi a favore delle amministrazioni di cui agli allegati A e B. Tali importi sono vincolati alla realizzazione degli interventi, afferenti alle misure del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, individuati attraverso la rilevazione dei fabbisogni finanziari condotta dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 900, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, tenuto conto della rilevanza, della complessità e della coerenza realizzativa degli stessi interventi rispetto alle citate misure, nonché della loro rilevanza rispetto all'impatto sulla cybersicurezza nazionale.

4. Le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1 coinvolgono, nell'implementazione degli interventi, come previsto nel Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, i soggetti interessati beneficiari delle specifiche misure.

Art. 3.

Indirizzo, coordinamento e monitoraggio del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora, su base periodica, l'attuazione del Piano di implementazione della strategia nazionale di cybersicurezza.

2. Le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1 comunicano all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con le modalità indicate nelle Linee guida di cui al comma 3, l'esito delle azioni condotte nell'ambito delle misure di cui sono responsabili, per consentire il monitoraggio degli interventi finanziati e della spesa, nonché la valutazione delle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli stessi interventi.

3. Le modalità di monitoraggio periodico e di rendicontazione dei risultati, nonché i casi di revoca delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 901, della legge n. 197 del 2022, sono definite dalla «Linee guida per il monitoraggio» elaborate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2023.

4. Gli interventi effettuati, in ogni caso, al fine di garantire il monitoraggio della spesa, devono essere corredati, ove previsto dalla normativa vigente, dal Codice unico di progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli stessi interventi.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie e finali

1. All'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede:

a) quanto a complessivi euro 165.438.137, nei limiti dello stanziamento di bilancio del Fondo di cui all'art. 1, comma 899, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli anni 2026, 2027 e 2028;

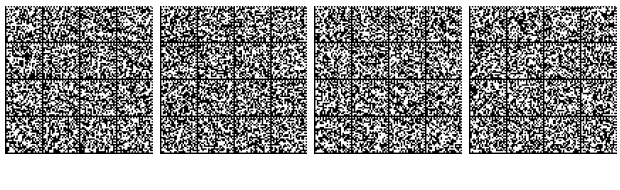
b) quanto a complessivi euro 91.114.770, nei limiti dello stanziamento di bilancio del Fondo di cui all'art. 1, comma 899, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 9 settembre 2026

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2773



ALLEGATO *A*

(art. 2, comma 1)

ASSEGNAZIONE A VALERE SUL FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI CYBERSICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 899, LETTERA *A)*, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

Amministrazione erogatrice/ Amministrazione destinataria delle risorse	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Ministero dell'interno - Dip. Amministrazione generale, Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie	3.700.000 €	-	-	3.700.000 €
Ministero dell'interno - Dip. Pubblica Sicurezza - Dir. Cen. Polizia scientifica e cibernetica	2.000.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	7.500.000 €
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro	3.325.257 €	561.200 €	-	3.886.457 €
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato	50.000 €	50.000 €	-	100.000 €
Ministero dell'economia e delle finanze -– Dipartimento della giustizia tributaria	734.666 €	900.713 €	506.720 €	2.142.099 €
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'economia Agenzia per la cybersicurezza nazionale	19.530.580 €	52.500.000 €	53.000.000 €	125.030.580 €
Ministro delle Imprese e del Made in Italy - Autorità garante della concorrenza e del mercato	18.500 €	-	-	18.500 €
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2.500.000 €	1.000.000 €	500.000 €	4.000.000 €
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1.500.000 €	2.500.000 €	-	4.000.000 €
Ministero dell'istruzione e del merito	1.880.000 €	620.000 €	620.000 €	3.120.000 €
Ministero dell'università e della ricerca	3.430.000 €	3.870.000 €	500.000 €	7.800.000 €
Ministero della cultura	1.561.600 €	966.950 €	966.950 €	3.495.500 €
Ministero della salute	422.668 €	222.333 €	-	645.001 €
Totale complessivo assegnato	**40.653.271 €**	**65.941.196 €**	**58.843.670 €**	**165.438.137 €**

ALLEGATO *B*

(art. 2, comma 2)

ASSEGNAZIONE A VALERE SUL FONDO PER LA GESTIONE DELLA CYBERSICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 899, LETTERA *B)*, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

Amministrazione erogatrice/ Amministrazione destinataria delle risorse	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Senato della Repubblica	-	1.351.795 €	1.351.795 €	2.703.590 €
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	3.505.000 €	3.505.000 €	7.010.000 €
Ministero dell'interno - Dip. Amministrazione generale, Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie	-	2.620.000 €	-	2.620.000 €
Ministero dell'interno - Dip. Pubblica Sicurezza - Dir. Cen. Polizia scientifica e cibernetica	-	1.250.000 €	1.250.000 €	2.500.000 €
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro	-	1.582.340 €	806.420 €	2.388.760 €
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'economia - Agenzia per la cybersicurezza nazionale	17.420 €	27.270.000 €	27.270.000 €	54.557.420 €
Ministro delle Imprese e del Made in Italy - Autorità garante della concorrenza e del mercato	-	95.000 €	95.000 €	190.000 €
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	-	1.500.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	1.250.000 €	2.000.000 €	3.250.000 €
Ministero dell'istruzione e del merito	-	2.090.000 €	1.890.000 €	3.980.000 €
Ministero dell'università e della ricerca	-	2.100.000 €	2.000.000 €	4.100.000 €
Ministero della cultura	-	250.000 €	250.000 €	500.000 €
Ministero della salute	-	1.784.532 €	2.530.468 €	4.315.000 €
Totale complessivo assegnato	**17.420 €**	**46.648.667 €**	**44.448.683 €**	**91.114.770 €**

26A05971

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2026.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in particolare l'art. 24, comma 2;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 17 novembre 2025, recante «Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia a partire dal 16 novembre 2025»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2026 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine e con la quale sono stati stanziati euro 8.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1182 del 19 febbraio 2026, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 6 luglio 2026 e del 24 settembre 2026 con le quali il Commissario delegato di cui alla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1182 del 2026 ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti le attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 1° al 2 settembre 2026 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Considerato, inoltre, che lo stanziamento di cui alla presente delibera è disposto a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto a legislazione vigente per l'anno 2026;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 7 ottobre 2026 contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2026, è integrato di euro 5.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare
MUSUMECI

26A06013

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2026.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 5 NOVEMBRE 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2026 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia e con

la quale sono stati stanziati euro 50.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo, di cui, in particolare, 5 milioni di euro per la Regione Basilicata;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1189 del 4 maggio 2026, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 28 luglio 2026, del 7 agosto 2026 e del 1° ottobre 2026 con le quali il Commissario delegato di cui alla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1189 del 2026 ha trasmesso la ricognizione degli ulteriori fabbisogni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 22 e 23 settembre 2026 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Basilicata e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Considerato, inoltre, che lo stanziamento di cui alla presente delibera è disposto a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto a legislazione vigente per l'anno 2026;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 28 ottobre 2026 contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2026, è integrato di euro 1.770.000,00 per la Regione Basilicata a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare
MUSUMECI

26A06014

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

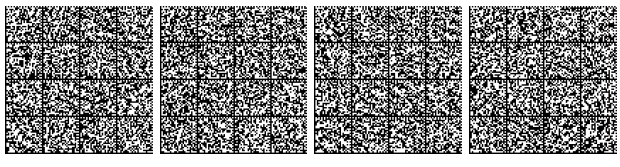
DECRETO 4 novembre 2026.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;



Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *b)*, punto 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che stabilisce che una varietà può essere considerata «comunemente nota» se è oggetto di domanda di privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *b)*, punto 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che stabilisce che una varietà può essere considerata «comunemente nota» se è stata commercializzata prima del 30 settembre 2012, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dal Servizio fitosanitario centrale;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che dispone che una varietà ritenuta idonea, a seguito dei risultati di prova e su parere del Gruppo di lavoro permanente, venga iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'art. 14, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che stabilisce i casi cancellazione di una varietà dal registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489265, recante le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

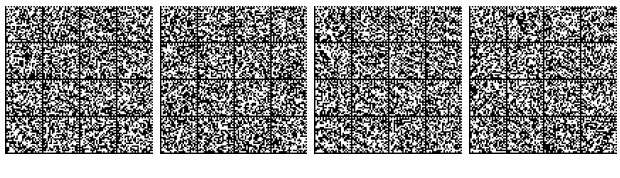
Visto il decreto del Ministro della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023», registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 aprile 2025, n. 180158 che modifica il decreto 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, modificata dalla direttiva del 23 ottobre 2026, n. 581604, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Vista la direttiva del Capo dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 20 febbraio 2026, n. 85510, registrata all' Ufficio centrale di bilancio in data 26 febbraio 2026 n. 133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;



Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 0095646 del 26 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 4 marzo 2026, al n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione, per l'anno 2026;

Vista la nota, prot. n. Masaf n. 0421822 del 31 agosto 2026, pervenuta da parte del richiedente l'iscrizione al Registro nazionale della varietà di *Malus domestica* «GALA GALA», in corso di registrazione al Registro nazionale con decreto ministeriale del 29 maggio 2019, con la quale è stato comunicato l'impossibilità di fornire piante idonee all'effettuazione delle prove DUS prima dell'annualità di esame 2028;

Vista la nota, prot. Masaf n. 0425952 del 1° settembre 2026, con la quale il Ministero ha comunicato l'intenzione di procedere alla cancellazione della varietà di *Malus domestica* «GALA GALA» dal Registro nazionale delle piante da frutto a causa dell'impossibilità di effettuare le prove di distinguibilità, uniformità e stabilità (DUS), ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;

Vista la nota, prot. Masaf n. 0442440 del 7 settembre 2026, con la quale il richiedente, in riscontro alla nota prot. Masaf n. 0425952 del 1° settembre 2026, non ha fornito motivi ostativi validi alla cancellazione, confermando l'impossibilità di fornire piante di melo idonee all'effettuazione delle prove DUS della varietà oggetto di esame prima dell'annualità di esame 2028;

Viste le istanze pervenute, finalizzate all'iscrizione di nuove varietà al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Considerato che le varietà per le quali risulti, dopo l'iscrizione, l'impossibilità di effettuare le prove di coltivazione finalizzate all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, nei tempi e nei modi definiti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono cancellate dal registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, in applicazione dell'art. 14, comma 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;

Acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso con procedura di consultazione telematica conclusasi in data 10 settembre 2026;

Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *b)*, punti 2 e 3, e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le varietà indicate nell'allegato I, parte integrante del presente decreto, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le varietà indicate nell'allegato II, parte integrante del presente decreto, sono cancellate dal registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

3. Il Registro, aggiornato con le informazioni di cui al comma 1, è consultabile per esteso sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: https://www.protezionedellepiante.it/materiali-di-moltiplicazione

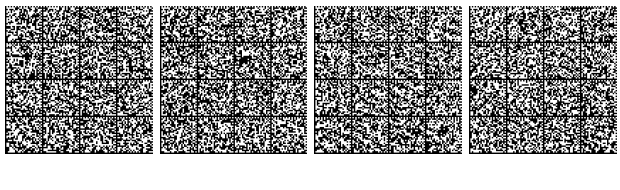
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 novembre 2026

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.



ALLEGATO

ALLEGATO I

Nuove varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R) [vedi All 3 tab 3]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 3 tab 2)	NOTE	TIPO POLPA
Rubus idaeus L.	SOBU0796			419 - R	CR			20260873							
Rubus idaeus L.	SOR0505			419 - R	CR			20260874							
Rubus idaeus L.	SOU0182			419 - R	CR			20260875							
Rubus idaeus L.	SOU1240			419 - R	CR			20260876							
Rubus idaeus L.	SOU2153			419 - R	CR			20260877							

ALLEGATO II

Varietà cancellate dal Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto

Specie	Denominazione varietà	Marchio	Sinonimi	Costitutore o richiedente (- r) [vedi all 3 tab 3]	Du, dur o cr	Data registrazione	Scadenza registrazione	Codice autorizzazione cpvo	N° privativa it o n° privativa ue	Data privativa	Clone	Accessione	Ccp (all 3 tab 2)	Note	Tipo polpa
Malus domestica Borkh.	GALA GALA			23	CR								7		
Malus domestica Borkh.	GALA GALA			23	CR						LbP 2015/005	MDO0349	7		

26A05957

DECRETO 6 novembre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Cortona».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, registrata presso la Corte dei Conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026 n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026 n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di

bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei Conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54412, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2013, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Cortona»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Cortona»;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Cortona». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. 1834 del 21 luglio 2026, (prot. Masaf n. 0356170/2026) dall'Organismo di controllo, Toscana Certificazione agroalimentare Srl, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Cortona»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 25 ottobre 2013 n. 54412, al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona, con sede legale in Cortona (AR), piazza Signorelli, n. 14, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Cortona».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54412, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 novembre 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A05956

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 9 ottobre 2026.

Assegnazione delle risorse di cui al c.d. Fondo protezione civile e di rettifica degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché di costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, autorizzati con decreto 11 dicembre 2024, n. 254 (Antisismiche 2023-2025).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e, in particolare, l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte a eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano, facendo solo salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto in particolare, il comma 4-*sexies* dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Per le finalità di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies*, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica»;

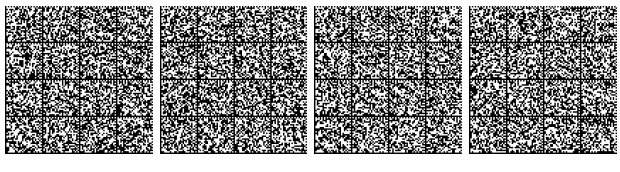
Visti altresì, i commi da 4-*ter* a 4-*quinquies* del citato art. 11 del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-*bis*, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-*bis* e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,



recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che prevede che, a decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto l'Accordo, sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 17 gennaio 2018, recante «Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 6, con cui si stabilisce che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Considerato che l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede uno stanziamento di risorse a regime di euro 20 milioni annui;

Considerato quanto previsto dal citato art. 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86;

Dato atto che tali risorse sono confluite nel Fondo unico dell'edilizia scolastica e, in particolare, sul capitolo 8105 – piano gestionale 1 – del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2025, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito», e in particolare l'art. 13;

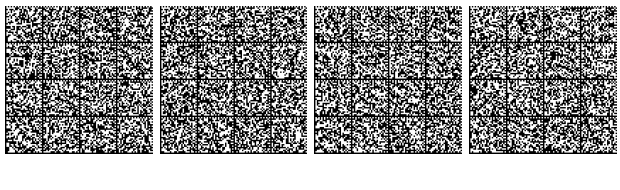
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 febbraio 2025, n. 33, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2025, al n. 88, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2025, ed in particolare la tabella D;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 marzo 2025, n. 52, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 18 marzo 2025, al n. 297, di assegnazione delle spese strumentali in gestione unificata per l'anno 2025 (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2023, n. 208) e in particolare l'art. 5 e la relativa tabella 5;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254, con il quale sono state ripartite tra le regioni le risorse relative alle annualità 2023-2024-2025, pari a complessivi euro 61.000.000,00, utilizzando i medesimi criteri di riparto della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica, come definiti nella richiamata Conferenza unificata del 6 settembre 2018;

Visto il decreto della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, 23 dicembre 2024 prot. 757, con il quale è stato disposto l'impegno di spesa di euro 61.000.000,00 (sessantunomilioni/00) a carico del capitolo 8105 - piano gestionale 1 - della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito in favore degli enti di cui agli allegati A e B al provvedimento, secondo la seguente imputazione contabile:

esercizio finanziario 2024/residui lettera *f)* 2023: euro 41.000.000,00 (quarantunomilioni/00) (Sicoge n. 3127/2024 cl. 1);



esercizio finanziario 2025: euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) (Sicoge 3127/2024 cl. 3);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 luglio 2025, n. 130, con il quale è stato prorogato, dal 13 luglio 2025 al 13 luglio 2026, il termine entro il quale gli enti beneficiari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254, sono tenuti ad effettuate l'aggiudicazione definitiva;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 luglio 2026, n. 135, con il quale è stato prorogato, dal 13 luglio 2026 al 13 ottobre 2026, il termine entro il quale gli enti beneficiari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254, sono tenuti ad effettuate l'aggiudicazione definiva;

Dato atto che, per le Regioni Liguria e Molise, la quota spettante dal riparto delle risorse, non ha consentito, in assenza di quote di cofinanziamento, il finanziamento di nessuno degli interventi inseriti nell'elenco rispettivamente trasmesso dalle stesse;

Dato atto che le Regioni Calabria, Basilicata e Valle d'Aosta non hanno trasmesso un elenco di interventi finanziabili;

Visto il citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254, con il quale sono stati approvati elenchi regionali di interventi per un valore complessivo di euro 50.717.353,34;

Considerato che l'art. 2, comma 3, del decreto 11 dicembre 2024, n. 254, ha demandato ad un'apposita comunicazione del Ministero dell'istruzione e del merito la definizione del termine per la trasmissione di un nuovo elenco da parte delle regioni che non hanno presentato gli elenchi degli interventi ovvero per le quali le risorse assegnate non risultavano sufficienti a finanziare alcuno degli interventi degli interventi inseriti nell'elenco trasmesso;

Dato atto che con nota del 3 gennaio 2025, prot. DGFIESD n. 15, è stato richiesto alle Regioni Calabria, Basilicata e Valle d'Aosta di far pervenire entro e non oltre il 5 marzo 2025 gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento;

Considerato che la Regione Calabria ha trasmesso un elenco di interventi finanziabili, che la Regione Valle d'Aosta ha rappresentato di non avere interventi candidabili e che la Regione Basilicata non ha trasmesso l'elenco degli interventi finanziabili;

Dato atto che con nota del 3 gennaio 2025, prot. DGFIESD n. 17, è stato richiesto alle Regioni Liguria e Molise la trasmissione di un elenco aggiornato degli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento;

Considerato che la Regione Liguria ha trasmesso l'elenco richiesto mentre la Regione Molise, pure a seguito di sollecito, non ha fatto pervenire alcun elenco;

Considerato che, a seguito dell'adozione del decreto ministeriale 11 dicembre 2024, n. 254, le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto risultano disporre di importi residui limitati, come indicato nell'allegato B del medesimo decreto;

Dato atto che, con nota del 6 febbraio 2025, prot. DGFIESD n. 710, è stato richiesto alle sopra indicate regioni di presentare, ove interessate, l'elenco degli interventi ammissibili a finanziamento, per l'eventuale utilizzo delle somme residue, nei limiti delle risorse ancora disponibili;

Considerato che, a seguito dell'adozione del decreto ministeriale 11 dicembre 2024, n. 254, alcuni enti locali hanno richiesto alle proprie regioni di poter modificare, in virtù di esigenze sopravvenute, il proprio progetto con riferimento al CUP, alla tipologia dell'intervento e/o al relativo importo;

Considerato altresì, che, con nota prot. DGERS n. 1320 del 23 gennaio 2026, è stata disposta la revoca del finanziamento concesso, con decreto ministeriale 11 dicembre 2024, n. 254, al Comune di Meduno – CUP J73C23000250007, ed è stata richiesta la restituzione delle somme pari a euro 308.000,00, corrisposte a titolo di anticipo, che il medesimo ente ha provveduto a restituire;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, dell'Accordo stipulato in sede di Conferenza unificata del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di velocizzare le procedure, dà seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti l'autorizzazione dei piani pervenuti in ritardo;

Ritenuto quindi, sulla base delle note pervenute e dell'istruttoria amministrativa condotta dall'ufficio competente, di poter autorizzare la rettifica dei dati inseriti nell'allegato A del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254, con riferimento al CUP, la tipologia dell'intervento e/o del relativo importo;

Considerato che le modifiche apportate non determinano un cambiamento degli importi spettanti complessivamente alla regione di riferimento, così come assegnati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254;

Ritenuto quindi, di modificare e integrare i piani regionali di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 nei termini di cui all'allegato I al presente decreto;

Ritenuto altresì, di poter autorizzare gli interventi degli enti locali proposti dalla Regioni Calabria e Liguria, nonché degli ulteriori interventi proposti dalle Regioni Sardegna, Toscana e Veneto, definendo altresì i tempi di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 agosto 2026, n. 167, di assegnazione delle risorse di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (c.d. Fondo protezione civile) e di rettifica degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché di costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, autorizzati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254 (Antisismiche 2023-2025);

Dato atto che il citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 agosto 2026, n. 167, trasmesso per i prescritti controlli all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito e alla Corte dei conti, è stato successivamente ritirato, per revisione, con nota prot. DGERS n. 64063 dell'8 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modifica degli elenchi di cui all'allegato A del decreto ministeriale 11 dicembre 2024, n. 254

1. Gli interventi delle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria contenuti nell'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, modificano e integrano i medesimi interventi di cui all'elenco approvato con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, resta ferma la validità di tutte le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 11 dicembre 2024, n. 254, e nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 luglio 2026, n. 135, di proroga del temine di aggiudicazione.

Art. 2.

Individuazione di nuovi interventi ammessi al finanziamento

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, sono approvati i nuovi interventi degli enti locali proposti negli elenchi presentati dalle Regioni Calabria, Liguria, Sardegna, Toscana e Veneto, di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un valore complessivo di euro 7.452.713,12 (settemilioniquattrocentocinquantaduemilasettocentotredici/12).

2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Le somme residue degli importi assegnati di cui all'allegato III del presente decreto e non utilizzate dalle regioni, pari a euro 3.644.750,84 restano nella disponibilità delle stesse e potranno essere utilizzate previa comunicazione dell'ufficio competente, per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalità. Decorso infruttuosamente il termine assegnato con apposita comunicazione del Ministero dell'istruzione e del merito, tali somme rientreranno nella disponibilità dello stesso Ministero.

4. Le somme di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo graveranno sulle risorse impegnate sul capitolo 8105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito secondo la seguente ripartizione:

euro 41.000.000 (quarantunomilioni/00) residui di lettera *f)* dell'esercizio finanziario 2023 (Sicoge n. 3127/2024 cl. 1);

euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di competenza dell'esercizio finanziario 2025 (Sicoge n. 3127/2024 cl. 3).

Art. 3.

Termini per l'aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori, anticipazioni e rinvio

1. Gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui all'allegato II sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione efficace dei lavori entro e non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro e non oltre ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione efficace dei lavori per gli interventi fino a euro 2.000.000,00 ed entro e non oltre trentasei mesi per gli interventi di importo superiore ai 2.000.000,00 euro.

3. Tutti gli enti beneficiari dei finanziamenti, ivi compresi gli enti inclusi nell'allegato I del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre 2024, n. 254, non soggetti a integrazione e/o modifica ai sensi del presente decreto, sono tenuti ad effettuare la rendicontazione degli interventi nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione del Ministero entro dodici mesi dalla data prevista per la scadenza dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 4.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:

a) anticipo del 40% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario, che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

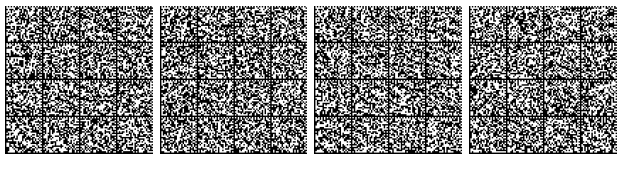
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, pari al 60% e 90%, al netto del ribasso di gara, debitamente certificati dal responsabile unico del progetto e previa rendicontazione di eventuali somme già ricevute;

c) il residuo 10% delle spese maturate è liquidato a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di conformità nonché della relativa determina di approvazione della contabilità finale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Le economie di gara sono nella disponibilità dell'ente locale nel limite del 50% per far fronte ad eventuali maggiori oneri nonché per le ipotesi di cui all'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La restante quota del 50% è destinata ad ulteriori interventi aventi le medesime finalità, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione e del merito che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1.



5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche potrà procedere alla definizione dei criteri di rendicontazione comunicati agli enti interessati mediante l'eventuale aggiornamento delle linee guida vincolanti, prot. 3336 del 3 giugno 2025, già pubblicate.

Art. 5.

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate:

a. nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del presente decreto;

b. nel caso di violazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, oggetto di contestazione in sede giurisdizionale che non siano state comunicate, a mezzo posta elettronica certificata, al ministero dell'istruzione e del merito, Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, entro novanta giorni dal deposito dell'atto introduttivo del giudizio presso la cancelleria del giudice competente;

c. qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità previste dal presente decreto;

d. qualora il progetto il progetto sia privo della verifica e della validazione prevista dalla normativa di settore;

e. nel caso in cui quanto riportato negli elenchi trasmessi dalle regioni non risulti essere veritiero;

f. qualora l'ente non abbia provveduto al caricamento dei dati giustificativi delle somme liquidate da parte del Ministero;

g. nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico;

h. nel caso di realizzazione di un progetto e/o di tipologie di opere diversi da quelli autorizzati dal presente decreto, salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione;

i. nel caso siano realizzati lavori per tipologia diversi da quelli oggetto del presente finanziamento;

j. qualora i lavori relativi agli interventi di cui all'allegato II del presente decreto, siano stati aggiudicati, avviati o realizzati prima della data di pubblicazione del presente decreto.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva di controllare, in qualsiasi momento, che gli interventi autorizzati non siano già assegnatari di altri finanziamenti e contributi, con particolare riferimento al PNRR, per le medesime voci di spesa finanziate, al fine di rispettare il divieto del c.d. «doppio finanziamento». Al riguardo, la Direzione generale competente invia l'elenco degli interventi autorizzati all'Unità di missione per il PNRR per effettuare le necessarie verifiche.

3. Gli enti locali beneficiari sono comunque tenuti ad aggiornare costantemente i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

4. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di revoca del finanziamento, l'ente che abbia ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse è tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato entro tre mesi dal provvedimento definitivo di revoca o presa d'atto della rinuncia. L'ente prova l'avvenuta restituzione delle risorse inviando, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento alla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Nelle ipotesi di revoca e di rinuncia al finanziamento, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio.

Art. 6.

Responsabilità esclusiva degli enti beneficiari

1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito non risponde, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento concesso.

3. È esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione e del merito è manlevato da qualunque responsabilità inerente all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.

4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva il Ministero dell'istruzione e del merito da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento in sede giurisdizionale.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto annulla e sostituisce, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, in ogni sua parte, il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2026, n. 167.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2026

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1984

ALLEGATO *I*

Numero progressivo intervento di D.M. 254 del 11-12-2024	Regione	Numero intervento	Provincia	Ente locale beneficiario	Zona Sismica	Indice di Rischio ante operam	Indice di Rischio post operam	Codice Edificio ARES	Denominazione istituzione Scolastica beneficiaria	CUP	Tipologia di intervento (adeguamento sismico o nuova ricostruzione)	Descrizione intervento	Livello di progettazione	Importo di finanziamento richiesto	Eventuale quota di cofinanziamento	Numero Studenti edificio beneficiario dell'intervento	Superficie lordo edificio di intervento (mq)	Costo al mq	Prezzario di riferimento regionale (anno)	Importo di finanziamento CONCESSO
5	**Campania**	1	AV	Comune di Torella del Lombardi	1	0,161	1	0401X001	L'Istituto Comprensivo "Manlio Rossi Doria"	B53E24001150001	Adeguamento sismico	ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE	ESECUTIVO	€ 2.214.171,04	€ 0,00	176	2.977,00	769,61/MQ1	2024	€ 2.001.431,04
7	**Friuli Venezia Giulia**	1	PN	Comune di Meduno	1	0,039	1	093X260003	I. C. Valli Meduna - Cosa - Arino	J73C23002300007	Nuova ricostruzione	Adeguamento alla normativa sismica del compensorio scolastico Via Roma - Arino mediante demolizione e ricostruzione della Scuola primaria "A. Manzoni".	Fattibilità tecnico ed economica	€ 7.700.000,00	€ 2.310.000,00	69	1.090,00	€ 706,42	2024	€ 0,00
10	**Lazio**	1	FR	Broccostella	1	0,420	>1	0003X034	Scuola dell'Infanzia	E83E18001260003	Demolizione e ricostruzione	Nuova costruzione per sostituzione dell'edificio esistente "Scuola materna", mediante delocalizzazione dell'edificio scolastico e costruzione demolizione e ricostruzione	PFTE DA AGGIORNARE PER ADEGUAMENTO PREZZI	€ 1.680.000,00	€ 0,00	112	700,00	2400	vigente	€ 1.680.000,00
13	**Lombardia**	1	Cremona	COMUNE DI CASALMORANO	3	0,150	1	0180220080	IC SORESINA "G. BERTESI"	C91E24000210001	adeguamento sismico	Interventi di adeguamento sismico edificio scuola materna	Fattibilità tecnica ed economica	€ 601.740,00	€ 0,00	54	516,00	€ 1.122,65	2024	€ 601.740,00
14		2	Cremona	COMUNE DI CASALMORANO	3	0,150	1	0180220080	IC SORESINA "G. BERTESI"	C91E24000210001	adeguamento sismico	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA CASALMORANO	Fattibilità tecnica ed economica	€ 997.660,00	€ 0,00	90	940,00	€ 1.061,34	2024	€ 997.660,00
15		3	Lodi	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	3	0,380	1	0980501850	IC RICCARDO MORZENTI S. ANGELO L.	C91E25000000001	adeguamento sismico	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI VIA BRACCHI E PALESTRA ANNESSA	Fattibilità tecnica ed economica	€ 435.000,00	€ 0,00	373	1.720,00	€ 254,39	2024	€ 435.000,00
19	**Marche**	1	PU	Comune di Pandimelete	2	0,230	1,226	430X0080	Infanzia Pandimelete	D15H18000060001	Adeguamento sismico	Adeguamento sismico nella scuola di infanzia	Progetto Esecutivo con verifica di conflitto e dichiarazione di cantierabilità ai sensi dell'art. 46 co. 1 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 1.165.922,70	€ 0,00	52	814,00	€ 1.432,34	2023	€ 1.165.922,70
21	**Puglia**	1	FG	Candela	1	0,068	1	0710090086	PALM. GIOVANNI PAOLO II	J36F23001110009	Sostituzione Edilizia (Demolizione e Ricostruzione edificio Scolastico)	Demolizione e ricostruzione dell'intero plesso scolastico, ospitante gli alunni della scuola elementare e media	Fattibilità tecnico economica	€ 4.005.000,00	€ 0,00	177	1.935,00	€ 2.069,61	Prezziario Regionale Opere Pubbliche - Edizione 2024	€ 4.005.000,00
27	**Toscana**	1	GROSSETO	COMUNE MASSA MARITTIMA	3	<0,38	stato a cui si fa riferimento è 1	053X1003	ISTITUTO COMPRENSIVO DON CARLO CA - MASSA MARITTIMA (GR)	G93I18000020001	Nuova costruzione	Realizzazione di nuovo edificio scolastico ospitante una scuola dell'infanzia e una scuola primaria in frazione di Valpiana - Comune di Massa Marittima	ESECUTIVA	€ 1.874.592,00	€ 793.392,96	78	781,08	€ 2.400,00	Prezziario Regione Toscana 2024 - TOS24	€ 1.874.592,00
28	**Umbria**	1	Perugia	Deruta	2	0,227	0,788	054C470368	Scuola infanzia e secondaria I grado fraz. San Niccolò di Celle	B59F18000080002	Miglioramento sismico per edificio scolastico strategico ex ord. ord. cil. 4 Dgs 1.4.7/2004	Miglioramento sismico	esecutivo (approvazione 4 ITTO n. 1 del 4-01-10-2023)	€ 1.253.718,17	€ 0,00	73	960,00	€ 1.305,96	Aggiornamento informativo luglio 2023";	€ 1.253.718,17

ALLEGATO *II*

Numero progressivo	Regione	Numero intervento	Provincia	Ente locale beneficiario	Zona Sismica	Indice di fabbisogno operativo	Indice di fabbisogno operativo	Indice di fabbisogno operativo	Codice Edificio ARES	CUP	Denominazione istituzione Scolastica beneficiaria	Tipologia di intervento (adeguamento sismico o nuova ricostruzione)	Descrizione intervento	Livello di progettazione	Importo di finanziamento richiesto	Eventuale quota di cofinanziamento	Numero Studenti dell'edificio beneficiario dell'intervento	Superficie lorda oggetto di intervento (mq)	Costo al mq	Prezzario di riferimento regionale (anno)
1	Calabria	1	VIBO VALENTIA	COMUNE DI MONGIANA	1	0,25	0,25	+1	1020220732	E64Z24003160001	[VVIC807008] - [VVEE807041] - C.D. CAPOLUOGO (VIA ROMA) - [VVAA807048] - SC. INFANZIA MONGIANA, [VVIC807008] - [VVAA80705A] - SC. PRIMARIA "BRUNO GABRIELE" MONGIANA	SOSTITUZIONE EDILIZIA EDIFICIO SCOLASTICO	Intervento di nuova costruzione previa demolizione del plesso scolastico "Bruno Gabriele" sito in località Corso Vittorio Emanuele II	ESECUTIVO	€ 1.465.000,00	€ 0,00	48	1.085,00	€ 2.171,89	2024
2		2	VIBO VALENTIA	PROVINCIA DI VIBO	1	0,53	0,53	1,025	1020271425	E25E23000010002	[VVTH010004] - [VVTH01000A] - ITN	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO	"Lavori di adeguamento sismico dell'ITN di Piano" Cod. Edificio 1020271425 Unità Strutturale A01 denominata "CORPO B"	ESECUTIVO	€ 855.469,20	€ 204.530,80	399	1433	€ 719,71	2024
3	Liguria	1	IMPERIA	COMUNE DI SANREMO	2	0,17	0,81	0,81	0380530107	G22E20000790001	SCUOLA RODARI (A) - VIA BORGO CAPACO 1, 18038 SANREMO	ADEGUAMENTO SISMICO	SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI - PLESSO A "STRADA BORGO CAPACO" ADEGUAMENTO SISMICO E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO TRAVERSA PARI E DISPARI DA 1 A 31 E DA 2 A 30 E RIMOZIONE AMIANTO - PLESSO A ATTIVITÀ DIDATTICA SECONDARIE E CONSOLIDAMENTO SOLAI	ESECUTIVO	€ 1.358.500,46	€ 0,00	117	1.016,00	€ 1.337,10	2021
4	Sardegna	1	NUORO	COMUNE DI NUORO	4	0,39	0,90	0,90	0910510143	H66J18000010002	Scuola Primaria Grazia Deledda	ADEGUAMENTO SISMICO	Messa a norma strutturale della scuola primaria di via Carbonia	Fattibilità tecnico economica	€ 1.080.463,00	€ 0,00	142	3.985,00	€ 271,13	2023
5	Toscana	1	LUCCA	COMUNE DI STAZZEMA	2	0,20	0,80	0,40	0460305006	H15J21000050001	Istituto comprensivo Martiri di Sant'Anna (nuovo nome a seguito di accorpamento Istituto comprensivo Martiri di S.Anna- E Poli)	ADEGUAMENTO SISMICO	L'adeguamento è principalmente costituito dai seguenti interventi: - inserimento di nuovi elementi di controvento verticale costituiti da profili metallici e pareti di muratura semplice ed armata, sia perimetrico che internamente all'edificio. L'intervento sarà accompagnato dalla realizzazione di un cappotto della costruzione ed di scalinata a struttura esistente da un'adeguata difesa sismiche. Rimozione di parapetti in muratura e sostituzione piacciagio effettuato su entrambi i lati o mediante cordone metalliche attivi (CAM) o mediante FRP/FRCM.	Progetto definitivo (D. Lgs. 50/2016)	€ 1.568.151,18	€ 0,00	150	1.936,00	€ 810,00	2025
6	Veneto	1	VERONA	COMUNE DI CALDIERO	2	0,47	≥1	0,82	0230271695	G15E23000030006	I.C. CALDIERO VRIC81800X - VREE81803	NUOVA COSTRUZIONE	Intervento di costituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione della palestra della scuola primaria C. Goldo	Progettazione fattibilità tecnico economica ex art. 23 d. lgs. n. 50/2016	€ 3.125.130,28	€ 3.064.869,72	346	973,00	€ 128,40	In fase di manifestazione di interesse al riparto delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), si dichiara che l'unità comunale delle spese necessarie per l'intervento è stata parametrizzata facendo riferimento ai prezzi unitari di riferimento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Veneto 2021 e 2022. Si è utilizzato come base di riferimento il "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici" aggiornato all'anno 2021" con riferimento all'Allegato B – Costi Parametrici ed incidenza della manodopera nelle varie categorie di lavori. Trattandosi del prezzario 2021, si è applicato un coefficiente di incremento del 20% sui costi desunti dalla analisi, al fine di adeguarsi al presente aumento dei prezzi dei materiali edili che si è manifestato dopo il 2021. Gli importi così ottenuti sono stati altresì confrontati con quelli di interventi simili (vedi modelli progettuali rassegnati dalla Regione Veneto in fase di manifestazione di partecipazione al bando "Scuol e Periferie 2022").

ALLEGATO *III*

SOMME RESIDUE	
Regione	**Importo**
Abruzzo	€ 0,00
Basilicata	€ 1.163.706,22
Calabria	€ 0,00
Campania	€ 247.798,69
Emilia-Romagna	€ 0,00
Friuli Venezia Giulia	€ 770.000,00
Lazio	€ 9.764,29
Liguria	€ 0,01
Lombardia	€ 75.106,43
Marche	€ 0,00
Molise	€ 665.569,57
Piemonte	€ 40,00
Puglia	€ 524,77
Sardegna	€ 0,36
Sicilia	€ 6.828,54
Toscana	€ 277.451,60
Umbria	€ 100.885,18
Valle d'Aosta	€ 327.075,17
Veneto	€ 0,01
Totale	**€ 3.644.750,84**

26A05985

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 ottobre 2026.

Ulteriore scorrimento della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'allegato B del decreto 6 novembre 2023 - V bando legge n. 338/2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

Visto il d.i. MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, e in particolare dall' art. 17 con cui è stato disposto al comma 1 che «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e al comma 1-*bis* che «Nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, con riferimento agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2026, può avvalersi del supporto tecnico e specialistico della società Invitalia S.p.a., sulla base di apposita convenzione. La commissione da corrispondere a favore della medesima società Invitalia S.p.a. è determinata, nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo, nel limite dell'1 per cento, a valere sui fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, depositati nel corrispondente conto di Tesoreria del Ministero dell'università e della ricerca» e che, pertanto, in attuazione al predetto disposto normativo il MUR adotta apposite convenzioni con Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con Invitalia S.p.a. la cui commessa è corrisposta, sulla base delle disposizioni impartite dal MUR, nell'ambito dei fondi di cui al predetto conto corrente di Tesoreria n. 23374 del Ministero dell'università e della ricerca, così come dispone la predetta norma;

Vista la convenzione approvata con d.i. MIUR/MEF del 27 settembre 2005 (registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg. 5, foglio 367) con cui, a seguito dell'emanazione del I bando di cui alla legge n. 338/2000, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno disciplinato l'attività di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa nonché la commissione da corrispondere a CDP S.p.a. per tale attività;

Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 16 gennaio 2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg. 1 foglio 310), stipulato in data 26 giugno 2008 tra MIUR e CDP, a seguito della emanazione del II bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il secondo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483), stipulato tra MIUR e CDP in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti;

Visto il terzo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MUR/MEF del 21 giugno 2020, n. 414, stipulato tra MUR e CDP in data 27 gennaio 2020, a seguito dell'emanazione del IV bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al IV bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il quarto atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MUR/MEF del 30 gennaio 2025, n. 41, stipulato tra MUR e CDP in data 3 settembre 2024, a seguito dell'emanazione del V bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al V bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto l'art. 1, comma 5, della citata legge n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione paritetica per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi, costituita con decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117, e successivamente rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 14 luglio 2022, n. 916, rettificato con decreto ministeriale 18 aprile 2023, n. 265;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante l'approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028» e, in particolare, la tabella 11 allegata allo stesso;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1256 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre al n. 3167), recante «*Standard* minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1257 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021 al n. 3166), recante «Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000», di seguito anche decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il d.d. 10 febbraio 2022, n. 168, recante «Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388 e note per la compilazione» con riferimento all'art. 6, comma 2, del V bando di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1257, con il quale sono state fissate le tipologie di interventi ammissibili al cofinanziamento statale, tra le quali la tipologia di cui al punto A1) relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di

sismica e di igiene e sicurezza; la tipologia di cui al punto *B)* relativa agli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti; e infine la tipologia di cui al punto *C)* relativa agli interventi di acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento;

Visto altresì l'art. 8, comma 8, del richiamato decreto ministeriale n. 1257/2021 che ha destinato, per gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie nell'ambito tipologia A2), una quota delle risorse pari a euro 15.000.000,00 negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, specificando altresì che le risorse residue, disponibili all'esito del piano per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2), sono destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di intervento previste dall'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 novembre 2023, n. 1483 (cosiddetto «Primo decreto di Piano», registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023 al n. 2972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2024), con il quale sono stati ammessi al cofinanziamento statale gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie nell'ambito della tipologia A2), ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 1257/2021, per un importo complessivo di cofinanziamento ministeriale di euro 13.860.839,15, somma inferiore rispetto allo stanziamento di euro 15.000.000,00 destinato alla copertura degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) ai sensi dell'art. 8, comma 8 del decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 novembre 2023, n. 1488 (cosiddetto «Secondo decreto di Piano», registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023 al n. 2996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2024), qui da intendersi interamente richiamato unitamente ai suoi allegati, con il quale sono stati ammessi al cofinanziamento statale gli interventi rientranti nelle tipologie di cui all'art. 4, comma 2, lettera A1), *B)* e *C)*, del decreto ministeriale n. 1257/2021, destinando alla loro realizzazione un importo complessivo pari a euro 478.926.002,33 a valere sui fondi stanziati sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 come indicati e quantificati nel suddetto decreto ministeriale n. 1488/2023, in relazione ai progetti riportati in dettaglio in Fase 1 nell'Allegato B del medesimo decreto ministeriale n. 1488/2023;

Tenuto conto che con il richiamato decreto ministeriale n. 1488/2023 sono stati, altresì, ammessi con riserva i progetti come riportati in dettaglio nel relativo allegato B in Fase 2, vale a dire con riserva in attesa di reperire le necessarie risorse eventualmente rese disponibili nei successivi esercizi finanziari, per un importo complessivo pari a euro 641.340.793,88;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 25 ottobre 2024, n. 1666 (registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2024 al n. 2967) con il quale sono state assegnate le risorse aggiuntive per lo scorrimento della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, ai fini del cofinanziamento degli interventi rientranti nelle tipologie di cui all'art. 4, comma 2, lettere A1), *B)* e *C)* del decreto ministeriale n. 1257/2021, e con il quale, dunque, si è proceduto ad un primo scorrimento della suddetta graduatoria degli interventi ammessi con riserva fino all'intervento n. 74 compreso;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 5 agosto 2025, n. 584 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2025 al n. 1757) con il quale sono state assegnate le risorse aggiuntive per l'ulteriore scorrimento della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, ai fini del cofinanziamento degli interventi rientranti nella tipologie di cui all'art. 4, comma 2, lettere A1), *B)* e *C)* del decreto ministeriale n. 1257/2021, e con il quale, dunque, si è proceduto ad un ulteriore scorrimento della suddetta graduatoria degli interventi ammessi con riserva, fino all'intervento n. 83 compreso;

Tenuto conto che, con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante l'approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»; e con il correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028», e in particolare con la Tabella n. 11 allegata allo stesso, sono state stanziate rispetto ai finanziamenti originariamente previsti e già recepiti nei decreti del Ministro dell'università e ricerca 6 novembre 2023, n. 1488, 25 ottobre 2024, n. 1666 e 5 agosto 2025, n. 584, le seguenti ulteriori risorse aggiuntive:

esercizio 2027: euro 105.850.000,00 a valere sul capitolo 7273 PG/7, aggiuntivi atteso che il relativo stanziamento inerente all'esercizio finanziario 2027, definito con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, non era inserito in nessuno dei precedenti scorrimenti di cui ai predetti decreti ministeriali n. 1666/2024 e n. 584/2025;

esercizio 2028: euro 95.604.402,00 (così distribuito: euro 18.052.000,00 sul PG/1; euro 16.730.000,00 sul PG/4; euro 10.000.000,00 sul PG/5; euro 50.822.402,00 sul PG/7), atteso che il relativo stanziamento inerente all'esercizio finanziario 2028, definito con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, non era inserito in nessuno dei precedenti scorrimenti di cui ai predetti decreti ministeriali n. 1666/2024 e n. 584/2025;

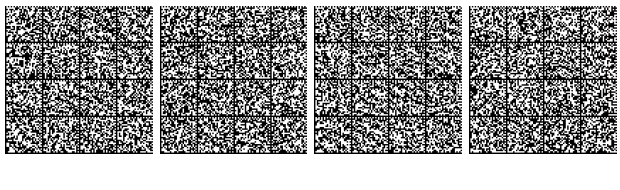
Tenuto conto della variazione in aumento, in termini di competenza e cassa, di euro 150.000,00 disposta sul cap. 7273 PG1 E.F. 2026 con decreto della Ragioneria generale dello Stato n. 90394/2026;

Visti i seguenti decreti direttoriali relativi all'impegno delle suddette risorse stanziate sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR in favore della legge n. 338/2000:

decreto direttoriale 30 luglio 2024 prot. n. 1147;

decreto direttoriale 9 aprile 2025 prot. n. 455;

decreto direttoriale 6 agosto 2026 prot. n. 313;



Viste le economie maturate sui diversi bandi di cui alla legge n. 338/2000 e derivanti a vario titolo da rideterminazioni degli importi dei cofinanziamenti assegnati, rinunce ed esclusioni, pari ad euro 70.933.223,87;

Tenuto conto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2025 prot. n. 206419 e dei successivi provvedimenti attuativi, con cui si è disposto in merito all'utilizzo del fondo investimenti - anno 2025 di cui all'art. 1, commi 875 e 876, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 e, in particolare, in merito ai fondi stanziati sul capitolo 7273 PG 7 dello stato di previsione della spesa del MUR con cui provvedere al finanziamento sia degli interventi di cui al V bando della legge n. 338/2000 sia del c.d. «nuovo *housing* universitario» riferibile all'eventuale finanziamento degli interventi eccedenti il *target* PNRR di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 febbraio 2024 prot. n. 481 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto in particolare, che in relazione al predetto fondo investimento - anno 2025 capitolo 7273 PG/7 la dotazione da intendersi effettivamente utilizzabile sull'esercizio finanziario 2027 (pari nel suo complesso ad euro 105.850.000,00) in favore dello scorrimento della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, è pari ad euro 33.931.750,16, atteso che con le restanti risorse riferite al predetto E.F. 2027 il Ministero dell'università e della ricerca intende provvedere, con separato e successivo atto, alla copertura finanziaria degli interventi proposti nell'ambito del decreto ministeriale n. 481/2024 di cui alla Riforma 1.7, Missione 4, componente 1 del PNRR eccedenti la relativa dotazione finanziaria;

Tenuto conto, altresì, delle commissioni derivanti da quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 3 del 2003;

Considerato, pertanto, che l'ammontare complessivo delle risorse attualmente utilizzabili per procedere ad un ulteriore scorrimento degli interventi ammessi con riserva nell'ambito della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'Allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, è pari ad euro 198.533.430,07;

Tenuto conto che per l'intervento posto al n. 85 della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'Allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488 è stata formalizzata una riduzione della portata economica del progetto rispetto a quanto indicato nel decreto di piano n. 1488/2023 da euro 6.366.380,00 ad euro 3.542.250,00, come da D.D.G. n. 100 del 4 febbraio 2025 di rideterminazione dell'importo ammesso al finanziamento;

Tenuto conto altresì che il soggetto attuatore dell'intervento collocato al n. 92 della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'Allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, ha comunicato il proprio intendimento di non avvalersi più di un eventuale finanziamento, come recepito dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari con verbale n. 2 del 3 marzo 2026;

Considerato pertanto che avvalendosi dei predetti 198.533.430,07 di euro è possibile scorrere la predetta graduatoria dall'intervento collocato al n. 84 (S229DVF-01/ F73C22002370007 – fascicolo 847) all'intervento collocato al n. 105 (S22VB3Y-01/ J87G22000590007 – fascicolo 744), essendo necessari complessivamente per la loro copertura euro 198.083.639,52, con un residuo disponibile, pari a euro 449.790,55, allo stato non utilizzabile in quanto l'intervento successivo in graduatoria (n. 106) prevede un cofinanziamento superiore rispetto al suddetto residuo disponibile;

Decreta:

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Risorse finanziarie destinate all'ulteriore scorrimento della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'Allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488

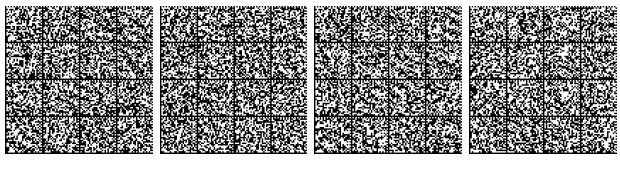
1. Le risorse aggiuntive assegnate per lo scorrimento della graduatoria di cui alla Fase 2 dell'Allegato B del citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, n. 1488, ai fini del cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere A1), *B)* e *C)* del decreto ministeriale n. 1257/2021, sono pari a euro 198.533.430,07, a valere sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR come indicate e quantificate nelle premesse. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR saranno prioritariamente destinate al cofinanziamento degli interventi presentati e ammessi al cofinanziamento statale nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000, ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, del decreto ministeriale n. 1257/2021 sino all'esaurimento della graduatoria, unitamente al residuo disponibile, pari a euro 449.790,55, allo stato non utilizzabile in quanto l'intervento immediatamente successivo in graduatoria (n. 106) prevede un cofinanziamento superiore rispetto al suddetto residuo disponibile.

Art. 3.

Progetti ammessi al cofinanziamento con scioglimento della riserva

1. Sulla base degli atti della Commissione paritetica «alloggi e residenze universitarie» e secondo l'elenco definitivo elaborato dalla predetta Commissione e tenuto conto delle risorse che si sono rese effettivamente disponibili, sono ammessi al cofinanziamento nei limiti dell'importo riconosciuto dalla Commissione paritetica, con contestuale scioglimento della riserva, i progetti compresi, nella Fase 2 dell'Allegato B del citato decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023, tra il n. 84 (S229DVF-01/ F73C22002370007 – fascicolo 847) e il n. 105 (S22VB3Y-01/ J87G22000590007 – fascicolo 744).

2. Salvo quanto previsto dal comma precedente, resta fermo tutto quanto già disposto dal decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e dai relativi allegati, qui



da intendersi richiamati, anche in ordine agli adempimenti e alla documentazione necessaria per la realizzazione degli interventi, alle modalità di erogazione del cofinanziamento e alla revoca del cofinanziamento. Per i soli interventi ammessi al cofinanziamento con il presente decreto in virtù delle risorse che si sono rese disponibili, i termini indicati nel decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e/o nel decreto ministeriale n. 1257/2021 decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti

1. Le risorse assegnate con il decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023, con il decreto ministeriale 25 ottobre 2024, n. 1666, con il decreto ministeriale 5 agosto 2025, n. 584 e con il presente decreto, che eventualmente risultassero disponibili per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce, esclusioni e rideterminazioni dei cofinanziamenti concessi), sono destinate prioritariamente al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 fino al loro esaurimento.

2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti di cui al precedente comma 1 saranno destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito di nuovi bandi emanati ai sensi della legge n. 338/2000.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Salvo quanto espressamente disposto nel presente decreto, si richiamano, in ogni caso, le disposizioni dettate dal decreto ministeriale n. 1257/2021, come successivamente modificato e integrato, e dal decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e dai relativi allegati.

2. In considerazione del mutato quadro normativo, resta confermato che il termine fissato dall'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 1257/2021 è da ritenersi non perentorio e che devono altresì ritenersi inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *m)* - quanto alla riferibilità al PNRR -, *o)*, *p)*, *q)*, *t)*, nonché le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 - quanto al riferimento alla classificazione sotto la voce PNRR-M4C1-R17 - comma 4 e comma 5 del citato decreto ministeriale n. 1257/2021.

3. Per le rettifiche di eventuali errori materiali e per eventuali *errata corrige* inerenti al presente decreto, al decreto ministeriale, n. 1488 del 6 novembre 2023, al decreto ministeriale 25 ottobre 2024, n. 1666 e al decreto ministeriale 5 agosto 2025, n. 584 e ai relativi allegati si procede mediante apposito provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché a meri fini notiziali anche sul sito istituzionale del MUR.

Roma, 16 ottobre 2026

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 2011

26A06015

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 10 novembre 2026.

Annullamento parziale del decreto 3 agosto 2026, nella parte relativa allo scioglimento della «Agricola Mediterranea '94 società cooperativa agricola», in Domusnovas, senza nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, art. 223-*septiesdecies*;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che attribuisce al «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con cui è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale n. 56758 del 28 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza a decorrere dal 1° aprile 2025;

Visto il decreto direttoriale 3 agosto 2026 con il quale sono state poste in scioglimento, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disp. att. e trans. del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, le società cooperative, tra cui, la società «Agricola Mediterranea '94 società cooperativa agricola», con sede in località Grotte San Giovanni sn - 09015 Domusnovas (SU), codice fiscale 02177440928;

Considerata sia la formale istanza di parte acquisita in atti che le verifiche effettuate da questo Ufficio all'esito delle quali è stato confermato che, la predetta società ha provveduto al ravvedimento operoso del deposito dei bilanci di esercizio presso la competente Camera di commercio, nelle more dell'adozione del provvedimento di scioglimento di cui al decreto direttoriale 3 agosto 2026;

Verificato che, come risulta da visura aggiornata, la società cooperativa in argomento ha provveduto, effettivamente e nei tempi utili, a sanare il contestato mancato depositato i bilanci d'esercizio presso la competente Camera di commercio;

Ritenuto di dover rivalutare il provvedimento adottato alla luce degli elementi istruttori che, non noti in sede decisoria, si ritiene abbiano rilevanza tale da essere suscettibili di dover mutare l'orientamento decisionale originariamente assunto;

Ravvisata la necessità alla luce delle motivazioni sopra esposte, di far venir meno *ex tunc* gli effetti del decreto direttoriale adottato, in considerazione delle sottese ragioni di pubblico interesse, da ultimo, sopraggiunte in base alle quali provvedere, in autotutela, al parziale annullamento d'ufficio del decreto direttoriale 3 agosto 2026, per la parte inerente il disposto scioglimento della società «Agricola Mediterranea '94 società cooperativa agricola», in quanto non sussistente per la stessa il presupposto di legge dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da cinque anni e oltre;

Richiamate le finalità e le motivazioni descritte in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale 3 agosto 2026, di scioglimento per atto d'autorità, senza nomina di commissario liquidatore, è annullato con effetti *ex tunc*, per ragioni di pubblico interesse e ai fini di autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, limitatamente a quanto ivi disposto per la parte relativa alla «Agricola Mediterranea '94 società cooperativa agricola» (codice fiscale 02177440928), con sede legale in Domusnovas (SU).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché notificato all'interessato e alle altre amministrazioni competenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2026

Il direttore generale: DONATO

26A05984

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Interventi in Comune di Sefro. (Ordinanza speciale n. 180).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies*, all'art. 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di Linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata»;

Vista la comunicazione del Comune di Sefro prot. n. 5299 del 16 settembre 2026, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0037303-A-16 settembre 2026, con cui il comune rappresenta l'opportunità di procedere a due interventi, il cui nesso causale con il sisma è attestato dalla relazione del *sub* Commissario ing. Gianluca Loffredo, allegata *sub* 1 alla presente ordinanza, aventi ad oggetto rispettivamente:

a) la riparazione del danno e il miglioramento sismico del muraglione in sponda sinistra del torrente Scarzito presso la scuola del capoluogo di Sefro, per un importo parametrico stimato in euro 673.750,00. L'importo non include i servizi di ingegneria e architettura - comprese le indagini conoscitive e gli studi geologici - in quanto già finanziati, per l'importo di euro 76.832,89, con l'ordinanza n. 137 del 2023;

b) il consolidamento strutturale della strada di via Cerreto in località Sorti-Butino, per un importo che dal quadro tecnico economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica viene stimato in euro 1.286.447,67;

Considerato che dalla suddetta relazione emergono i seguenti caratteri di criticità e urgenza dei due interventi proposti:

gli eventi sismici del 2016 hanno colpito il territorio di Sefro con effetti consistenti, provocando danni diffusi al patrimonio edilizio pubblico e privato e alle opere infrastrutturali;

per quanto riguarda la sponda sinistra del torrente Scarzito, allo stato sussiste il pericolo idraulico connesso al possibile crollo del muraglione posto a contenimento della sponda suddetta, il cui cedimento ostacolerebbe il regolare deflusso delle acque;

il tratto interessato si trova in prossimità della scuola pubblica e della sede comunale, motivo per cui l'occlusione dell'alveo potrebbe generare anche l'esondazione del torrente con grave pericolo per persone e cose;

per quanto riguarda il consolidamento strutturale della strada di via Cerreto in località Sorti–Butino, si rende necessario garantire la stabilità e la percorribilità dell'unica viabilità di accesso ai mezzi pesanti (via Cerreto), indispensabile per consentire la ricostruzione privata della frazione Sorti-Butino;

nella medesima area è urgente ripristinare le opere di urbanizzazione primaria (pavimentazioni e illuminazione pubblica), propedeutiche alle attività di ricostruzione pubblica e privata;

si rende necessario eliminare i motivi ostativi e predisporre le aree per l'avvio della ricostruzione, contrastando lo spopolamento e il degrado del tessuto edilizio;

Considerato che i suddetti profili di criticità e urgenza integrino i presupposti richiesti ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il carattere strutturale degli interventi, per la pericolosità della situazione e per le interconnessioni e le interazioni funzionali che essi hanno rispetto la ricostruzione degli edifici pubblici e privati siti nel comune, con inevitabili ricadute sulla sicurezza della popolazione, sulla viabilità, sulle attività produttive e quindi sullo spopolamento dell'area;

Ritenuto pertanto che ricorrano tutti i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto i suddetti interventi si qualificano come urgenti e di particolare criticità;

Ritenuto pertanto, di approvare gli interventi, come meglio dettagliati dall'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza e di poter accordare il necessario finanziamento per gli interventi previsti per un importo complessivo pari a euro 2.037.030,56, di cui euro 1.960.197,67 a valere sulla presente ordinanza speciale e i restanti euro 76.832,89, relativi alla progettazione dell'intervento *sub a)*, a valere sull'ordinanza n. 137 del 2023;

Ritenuto di riconoscere al Comune di Sefro il ruolo di soggetto attuatore quanto alla progettazione, nei limiti di legge, e all'USR Marche il ruolo di soggetto attuatore per le restanti attività, in forza delle relative competenze e dell'esperienza maturata, nonché di individuare per gli interventi in oggetto, quale *sub* Commissario, l'ing. Gianluca Loffredo, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

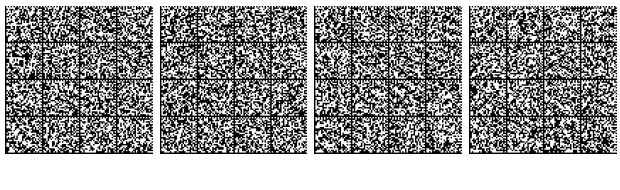
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza, così da accelerarne la realizzazione a valle dell'approvazione dei rispettivi progetti e del finanziamento dei conseguenti lavori;

Considerato che, nell'esecuzione degli interventi, i soggetti attuatori dovranno sempre agire nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore europeo e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto, pertanto, di disporre che i soggetti responsabili degli interventi, possano procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione fino alla soglia prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo ed applicando la relativa disciplina;



Ritenuto, inoltre, di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione degli interventi che i soggetti responsabili possano procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo il rispetto del principio di rotazione;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza, anche in ragione del tempo trascorso dagli eventi sismici, e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, nonché nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, altresì, necessario per i medesimi fini consentire ai soggetti attuatori affidare i lavori ponendo a basa di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità;

Ritenuto, altresì, di disporre, nell'ottica del principio del risultato e anche in deroga agli articoli 17, commi 5, 7, 8 e 9, 18, commi 2, 3 e 4, e 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per quanto concerne i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che sia comunque consentita la consegna in via d'urgenza dei lavori e l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato, fermo restando che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto salvo il disposto dell'ordinanza n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM», possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del richiamato decreto 7 legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

Ritenuto, al fine di agevolare le attività di progettazione degli interventi e di successiva realizzazione degli stessi di prevedere che le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 debbano essere applicate come linee guida non cogenti;

Ritenuto che, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori e velocità di realizzazione, il soggetto attuatore può:

inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub* Commissario;

Ritenuto, sempre al fine di accelerare l'avvio ed il completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, di consentire la realizzazione dei lavori relativi agli stessi attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020;

Ritenuto, altresì, in considerazione della pluralità e contestualità degli interventi da realizzare, che i soggetti attuatori possano ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, prevedendo la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario;

Considerata la necessità di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, si ritiene di consentire al soggetto attuatore la facoltà di procedere all'occupazione

d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio;

Ritenuto che, a fini acceleratori e nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione, debba essere consentito di procedere in deroga agli articoli 7 e 17 del regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, e all'art. 13 e al Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Ritenuto che, in un'ottica di coordinamento tra tutte le disposizioni astrattamente applicabili agli interventi di cui alla presente ordinanza, di stabilire espressamente che per quanto non espressamente derogato da questa ordinanza, agli interventi previsti si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché quelle del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, ove ancora applicabili e più favorevoli;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 1.309.373.015,20, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 430.996.997,42;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di dichiarare la provvisoria esecutività della presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 23 settembre 2026;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi in Comune di Sefro di particolare criticità e urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità i seguenti interventi in Comune di Sefro, come meglio descritti nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, con il relativo dettaglio degli interventi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per una stima quantificata e condivisa tra ufficio tecnico comunale, Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e Struttura del *sub* Commissario per complessivi euro 2.037.030,56 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e segnatamente:

a) riparazione del danno e il miglioramento sismico del muraglione in sponda sinistra del torrente Scarzito presso la scuola del capoluogo di Sefro, per un importo parametrico stimato in complessivi euro 750.582,89, di cui euro 673.750,00 a valere sulla presente ordinanza, ed euro 76.832,89, relativi ad oneri di progettazione, a valere sull'ordinanza n. 137 del 2023;

b) consolidamento strutturale della strada di via Cerreto in località Sorti–Butino, per un importo stimato dal quadro tecnico economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica in euro 1.286.447,67, a valere sulla presente ordinanza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati nell'istruttoria della Struttura del *sub* Commissario, dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e del Comune di Sefro:

gli eventi sismici del 2016 hanno colpito il territorio di Sefro con effetti consistenti, provocando danni diffusi al patrimonio edilizio pubblico e privato e alle opere infrastrutturali;

per quanto riguarda la sponda sinistra del torrente Scarzito, allo stato sussiste il pericolo idraulico connesso al possibile crollo del muraglione posto a contenimento della sponda suddetta, il cui cedimento ostacolerebbe il regolare deflusso delle acque;

il tratto interessato si trova in prossimità della scuola pubblica e della sede comunale, motivo per cui l'occlusione dell'alveo potrebbe generare anche l'esondazione del torrente con grave pericolo per persone e cose;

per quanto riguarda il consolidamento strutturale della strada di via Cerreto in località Sorti-Butino, si rende necessario garantire la stabilità e la percorribilità dell'unica viabilità di accesso ai mezzi pesanti (via Cerreto), indispensabile per consentire la ricostruzione privata della frazione Sorti-Butino;

nella medesima area è urgente ripristinare le opere di urbanizzazione primaria (pavimentazioni e illuminazione pubblica), propedeutiche alle attività di ricostruzione pubblica e privata;

si rende necessario eliminare i motivi ostativi e predisporre le aree per l'avvio della ricostruzione, contrastando lo spopolamento e il degrado del tessuto edilizio.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dalla Struttura del *sub* Commissario, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dal Comune di Sefro, nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche delle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento, delle altre spese tecniche e, per la lettera *b)* del comma 1, anche di quelli afferenti all'attività di progettazione.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale *sub* Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il s*ub* Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Allo scopo, il *sub* Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. Il Comune di Sefro è individuato quale soggetto attuatore quanto alle attività di progettazione fino al livello esecutivo, nei limiti di legge, e l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche è individuato quale soggetto attuatore per le restanti attività inerenti agli interventi di cui all'art. 1.

2. I soggetti attuatori adeguano le tempistiche e le modalità di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del *sub* Commissario.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico 12 dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori possono eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori può operare una struttura coordinata dal *sub* Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, possono essere individuate dal *sub* Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 140.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il *sub* Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a 16 conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze nn. 109

e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto 8 legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lett. *a)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del Codice dei contratti pubblici.

2. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori anche mediante articolazione in fasi esecutive funzionalmente autonome, ove strettamente necessario per esigenze acceleratorie, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento, l'articolazione dell'intervento in eventuali fasi esecutive o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi è stabilito con decreto del Commissario straordinario.

3. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del progetto, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

6. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

7. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

10. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 9 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.



13. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come Linee guida non cogenti.

14. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione dell'intervento oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

15. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

16. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

17. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza è sempre possibile fare ricorso alla definizione di uno o più accordi quadro ai sensi dell'art. 11-*bis* dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, come introdotto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 65 del 2023.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal *sub* Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal *sub* Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

5. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

6. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

7. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

8. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata dell'intervento di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il *sub* Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il s*ub* Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, quantificati in euro 1.960.197,67, si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 22 settembre 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.309.373.015,20.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il *sub* Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri interventi tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il *sub* Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma precedente, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Art. 9.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (http://www.sisma2016.gov.it/).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 24 settembre 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2686

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

26A05953

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Nuove disposizioni integrative dell'ordinanza speciale n. 9 del 29 maggio 2021 per interventi urgenti nel Comune di San Ginesio. (Ordinanza speciale n. 182).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario straordinario del Governo prot. CGRTS- 0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l'ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata»;

Vista l'ordinanza speciale n. 9 del 29 maggio 2021, con riguardo agli interventi di ricostruzione nel Comune di San Ginesio, recante «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di infanzia «G. Ciarlantini», scuola primaria «F. Allevi», istituto di istruzione superiore «A. Gentili», istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau», e sistemazione area sportiva Via dei Tiratori» nel Comune di San Ginesio (MC)», come successivamente integrata e modificata;

Considerato che l'ordinanza speciale n. 9 del 2021, nel qualificare gli interventi relativi al polo scolastico di San Ginesio come urgenti e di particolare criticità, ha già introdotto specifiche misure acceleratorie e derogatorie, individuando il Comune di San Ginesio quale Soggetto attuatore e rimettendo allo stesso l'attivazione delle procedure di affidamento necessarie alla tempestiva realizzazione degli interventi;

Vista la nota del Comune di San Ginesio prot. n. 11187 del 21 settembre 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS-0038800-A del 21 settembre 2026, con la quale è stato richiesto il finanziamento dei lavori di rifacimento della strada di accesso all'edificio scolastico IPSIA «Renzo Frau», come da quadro tecnico economico allegato, nonché l'inserimento dell'intervento nell'ordinanza speciale n. 9/2021;

Rilevato, in particolare, che, mediante la citata nota il Comune di San Ginesio ha rappresentato quanto segue:

con ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023, Allegato A2, è stata finanziata la progettazione della strada comunale via Nunzio Giuliani (Sismapp ID opera 5389) per un importo pari ad euro 156.000,00, comprendente la redazione del PFTE, del progetto definitivo e del progetto esecutivo;

il Comune di San Ginesio ha approvato il progetto definitivo dell'intervento «Riparazione danni sisma e ripristino strada comunale Nunzio Giuliani – Sisma 2016», CUP G47H17001630001, il cui quadro tecnico-economico reca un costo complessivo pari ad euro 2.500.000,00, di cui euro 1.461.079,20 per lavori e sicurezza ed euro 1.038.920,80 per somme a disposizione dell'amministrazione;

l'appalto per la realizzazione del plesso scolastico IPSIA «Renzo Frau» – Lotto B, finanziato con ordinanza speciale n. 9/2021, è in fase conclusiva e la viabilità adiacente alla scuola, costituita da via Nunzio Giuliani e viale del Tramonto, presenta un forte stato di ammaloramento;

Considerato che il Comune ha rappresentato l'estrema urgenza di finanziare e realizzare i lavori viari in tempo utile rispetto all'ingresso degli studenti nel nuovo plesso scolastico, previsto per il mese di gennaio 2027, evidenziando, altresì, la sovrapposizione dell'area di intervento stradale con l'attuale perimetro del cantiere del Lotto B e la conseguente necessità di coordinare le fasi esecutive;

Considerato, altresì, che l'intervento viario presenta carattere puntuale, unitario e strettamente funzionale al completamento e alla messa in esercizio del plesso scolastico IPSIA «Renzo Frau» – Lotto B e che la necessità di coordinarne l'esecuzione con il cantiere scolastico in corso impone l'avvio immediato di una procedura specificamente calibrata sulle relative esigenze progettuali ed esecutive;

Considerato che l'appalto in questione è di importo inferiore alla soglia di rilevanza unionale;

Considerata e valutata la coincidenza e la sovrapposizione delle aree di cantiere, così come rappresentato nella richiamata nota dell'amministrazione comunale;

Ritenuto, in considerazione dell'estrema urgenza rappresentata, nonché in ragione del prossimo anno scolastico alle porte, di dover consentire al Comune di San Ginesio la possibilità di usufruire esclusivamente nel caso di specie della procedura dell'affidamento diretto anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Preso atto che, al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento, il Comune di San Ginesio ha previsto lo stralcio della progettazione esecutiva dall'incarico professionale finanziato con ordinanza com-

missariale n. 137/2023 e richiesto di procedere mediante appalto integrato, con imputazione dei relativi costi alle risorse dell'ordinanza speciale n. 9 del 2021;

Ritenuto, sempre in considerazione dell'urgenza rappresentata, di accogliere la richiesta del Comune di San Ginesio e di autorizzare il finanziamento dell'intervento per un importo di euro 2.500.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 1.309.373.015,20, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 430.996.997,42;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'estrema urgenza motivata dal Comune di San Ginesio e dalle ragioni sopra richiamate al fine di consentire l'affidamento e il completamento dei lavori nel più breve tempo possibile anche in applicazione dell'oramai acquisito principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Interventi urgenti nel Comune di San Ginesio

1. Nell'ambito degli interventi collegati a quelli previsti dall'ordinanza speciale n. 9 del 29 maggio 2021 è autorizzato, nel Comune di San Ginesio, l'intervento «Riparazione danni sisma e ripristino strada comunale Nunzio Giuliani», CUP G47H17001630001, funzionale all'accesso al plesso scolastico IPSIA «Renzo Frau» – Lotto B, per un importo massimo complessivo pari ad euro 2.500.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per l'intervento di cui al comma 1, al fine di assicurare il coordinamento con le lavorazioni relative al plesso scolastico e il rispetto delle tempistiche previste per l'ingresso degli studenti nel mese di gennaio 2027, il Comune di San Ginesio, in qualità di soggetto attuatore, è autorizzato a procedere mediante appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, avvalendosi delle misure acceleratorie e derogatorie previste dall'ordinanza speciale n. 9 del 2021 e dalla disciplina commissariale vigente, in quanto compatibili con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

3. In aggiunta a quanto previsto dall'ordinanza speciale n. 9 del 2021, il Comune di San Ginesio è altresì autorizzato – ove lo ritenga assolutamente necessario – all'utilizzo della procedura dell'affidamento diretto per la conclusione del contratto finalizzato alla realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 1, anche in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. La progettazione esecutiva dell'intervento di cui al precedente comma 1, è stralciata dal relativo incarico di cui all'ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo 2023, che resta riferito ai soli PFTE e progetto definitivo, venendo ricompreso nell'appalto integrato di cui al comma 2.

5. Per quanto non diversamente previsto nella presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui all'ordinanza speciale n. 9 del 2021.

Art. 2.

Disposizioni finanziari

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 2.500.000,00, per l'intervento nel Comune di San Ginesio, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 1.309.373.015,20.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario - www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del commissario straordinario.

Roma, 24 settembre 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2689

26A05954

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 45 del 31 gennaio 2023, *ex* articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di San Severino Marche». (Ordinanza speciale n. 183).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della Struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l'ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del prezzario unico del cratere del Centro Italia - edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata»;

Vista l'ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di San Severino Marche»;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta ordinanza speciale n. 45 del 2023, che individua ed approva come urgente e di particolare criticità l'intervento relativo al compendio edilizio della Casa di riposo «Lazzarelli»;

Vista la nota del Comune di San Severino Marche, prot. USR Marche 0112932 del 17 settembre 2026, di richiesta di adozione di una disciplina speciale per il complesso del Santuario di San Pacifico, costituito dalla Chiesa di San Pacifico e dal Convento di Santa Maria delle Grazie;

Rilevato, in particolare, che, mediante la citata nota, il Comune di San Severino Marche ha rappresentato quanto segue:

il complesso del Santuario di S. Pacifico, costituito dalla Chiesa e dal convento S. Maria delle Grazie, è individuato da un aggregato di tre unità strutturali, di proprietà mista, pubblica e privata, rese inagibili dagli eventi sismici e oggetto delle schede AeDES numeri 004 del 7 dicembre 2016, 006 e 007 del 9 marzo 2018, 003 del 20 gennaio 2020 e della scheda MiBACT n. 022 del 2 febbraio 2017, che ne hanno certificato l'inagibilità;

le predette unità strutturali, funzionalmente e strutturalmente interconnesse, sono rappresentate, per oltre il 50% della superficie complessiva dell'aggregato, dalla proprietà privata dell'ente morale Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori;

il complesso, realizzato in muratura e con orizzontamenti in latero-cemento, ha subito nel tempo una progressiva evoluzione costruttiva, attraverso la realizzazione e la ristrutturazione di volumi mediante l'impiego di tecnologie via via più moderne, assumendo caratteristiche dinamiche tali da individuare un comportamento d'insieme nei confronti delle azioni orizzontali;

per le caratteristiche sopra descritte, il complesso del Santuario di S. Pacifico presenta una stretta interconnessione funzionale e strutturale tra le diverse unità che lo compongono, tale da rendere opportuno un approccio progettuale ed esecutivo unitario;

la particolare configurazione proprietaria, caratterizzata dalla compresenza di porzioni di proprietà pubblica e privata, unitamente alla necessità di coordinare differenti modalità e fonti di finanziamento, determina ulteriori elementi di complessità nell'applicazione delle ordinarie procedure previste dal Testo unico della ricostruzione privata;

la separazione degli interventi in singole unità strutturali e la conseguente applicazione di procedimenti distinti rischierebbero di compromettere l'unitarietà dell'intervento, con possibili ricadute sulla corretta definizione delle soluzioni tecniche, sul coordinamento delle lavorazioni e sui tempi complessivi di attuazione;

è pertanto necessario individuare una disciplina procedurale e finanziaria specifica che consenta di ricondurre ad un unico procedimento la progettazione, l'approvazione, il finanziamento e l'esecuzione degli interventi riguardanti l'intero complesso, in deroga agli articoli 12 e 14 del Testo unico della ricostruzione privata, al fine di assicurare una gestione unitaria, coordinata e coerente dell'intervento, superando le criticità derivanti dalla frammentazione delle unità strutturali e dalla compresenza di differenti regimi proprietari e finanziari;

Vista la nota prot. CGRTS-0038328-A del 18 settembre 2026, recante in allegato la relazione istruttoria, con la quale l'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche ha proposto di modificare l'ordinanza speciale n. 45 del 2023, introducendo disposizioni specifiche finalizzate ad includere il complesso del Santuario di San Pacifico tra gli interventi di particolare criticità e urgenza, riconoscendo l'unitarietà strutturale e funzionale dell'intervento e, di conseguenza, disciplinando il coordinamento tra ricostruzione pubblica e ricostruzione privata al fine di consentire la presentazione di un'istanza unitaria relativa all'intero complesso edilizio e definirne le relative modalità di istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi relativi alle porzioni pubbliche e private, con applicazione, per quanto non espressamente disciplinato, delle disposizioni del Testo unico della ricostruzione privata;

Preso atto, in particolare, che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha rappresentato quanto segue:

l'immobile oggetto di intervento costituisce infatti un unico aggregato edilizio dichiarato di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, caratterizzato dalla compresenza di porzioni appartenenti al Fondo edifici di culto (FEC) e alla Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori, con prevalenza della componente privata;

l'istruttoria tecnica evidenzia come il complesso presenti una rilevante compenetrazione strutturale e funzionale tra le diverse porzioni immobiliari e come l'evoluzione storica dell'edificio abbia determinato un comportamento strutturale unitario dell'intero aggregato;

le analisi svolte dimostrano l'impossibilità di procedere mediante una progettazione e una valutazione separate per singole unità strutturali, rendendo necessaria una modellazione globale ed una gestione unitaria dell'intervento;

l'Ufficio speciale ricostruzione Marche intende assumere le funzioni di coordinamento procedimentale e tecnico tra i soggetti coinvolti;

Ritenuto che la disciplina ordinaria, fondata sulla distinzione tra procedimenti della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, non consente di governare efficacemente una fattispecie caratterizzata dalla contestuale presenza di proprietà pubbliche e private, dalla necessità di un'unica progettazione strutturale e dal coordinamento di differenti modalità di finanziamento e attuazione;

Considerato che, come emerge dall'istruttoria condotta dall'Ufficio speciale ricostruzione Marche e dal Comune di San Severino Marche, la separazione dell'intervento in distinti procedimenti potrebbe compromettere l'unitarietà delle soluzioni tecniche, il coordinamento delle lavorazioni ed i tempi complessivi di attuazione, con possibili ricadute sulla corretta tutela del bene culturale e sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento sismico;

Ritenuto che le modifiche risultano indispensabili per consentire l'attuazione dell'intervento secondo criteri di efficacia, economicità e speditezza amministrativa, evitando la frammentazione procedurale che deriverebbe dall'applicazione separata degli strumenti ordinari della ricostruzione e garantendo, al contempo, la corretta tutela del bene culturale e il conseguimento degli obiettivi di miglioramento sismico dell'intero complesso;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare ed integrare l'ordinanza speciale n. 45 del 2023, includendo il complesso del Santuario di San Pacifico tra gli interventi urgenti e di particolare criticità ed introducendo una disciplina specifica che consenta di ricondurre ad un quadro unitario la progettazione, l'istruttoria, il finanziamento e l'esecuzione delle opere occorrenti per il ripristino del Santuario;

Ritenuto, in particolare, necessario prevedere, limitatamente all'intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico, specifiche disposizioni in deroga agli articoli 12 e 14 del Testo unico della ricostruzione privata, al fine di assicurare l'unitarietà dell'intervento e il coordinamento tra la componente pubblica e quella privata;

Ritenuto di attribuire all'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche il coordinamento procedimentale e tecnico dell'intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico, ferme restando le competenze dei soggetti proprietari e del Comune di San Severino Marche;

Ritenuta, infine, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di assicurare l'avvio coordinato dell'intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico, evitando la frammentazione dei procedimenti e consentendo la tempestiva definizione della progettazione unitaria e delle relative modalità di finanziamento;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023

1. All'art. 1 («Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza») dell'ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi di ricostruzione degli edifici siti nel Comune di San Severino Marche danneggiati dagli eventi sismici, meglio descritti nell'art. 5-*bis* e nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza e di seguito indicati:

a) delocalizzazione, in un'area reperita a cura e spese dell'amministrazione comunale, del compendio edilizio della Casa di riposo «Lazzarelli», importo dei lavori pari a euro 13.690.950,00;

b) restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del complesso del Santuario di S. Pacifico, costituito dalla Chiesa e dal Convento S. Maria delle Grazie».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'intervento del compendio edilizio della Casa di riposo "Lazzarelli" presenta carattere di necessità e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, poiché la struttura da realizzare assolve una funzione determinante nel territorio interessato. L'intervento del complesso del Santuario di S. Pacifico

è attuato secondo un'impostazione unitaria, volta ad armonizzare la ricostruzione privata e quella pubblica, in ragione della stretta interconnessione strutturale e funzionale delle diverse porzioni immobiliari e nel rispetto della tutela degli aspetti architettonici, storici, culturali e ambientali del complesso».

b) al comma 3:

dopo le parole «Al fine di assicurare la pronta attuazione dell'intervento» sono inserite le parole «relativo al compendio edilizio della Casa di riposo "Lazzarelli"»;

in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, all'intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 2.

Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023

1. All'art. 2 («Designazione e compiti del *sub*-commissario»), alla rubrica, dopo le parole «Designazione e compiti del *sub*-commissario» sono aggiunte le parole «per il compendio edilizio della Casa di riposo "Lazzarelli"» e, al comma 2, dopo le parole «Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza» sono inserite le parole «, con esclusivo riferimento all'intervento relativo al compendio edilizio della Casa di riposo "Lazzarelli",».

2. All'art. 3 («Individuazione del soggetto attuatore»), alla rubrica, dopo le parole «Individuazione del soggetto attuatore» sono aggiunte le parole «del compendio edilizio della Casa di riposo "«Lazzarelli"».

3. All'art. 5 («Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative»):

a) alla rubrica, dopo le parole «Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative» sono aggiunte le parole «del compendio edilizio della Casa di riposo "Lazzarelli"»;

b) al comma 1, dopo le parole «di cui all'art. 1» sono inserite le parole «, comma 1, lettera *a)*».

4. All'art. 6 («Conferenza dei servizi speciale»), alla rubrica, dopo le parole «Conferenza dei servizi speciale» sono aggiunte le parole «per il compendio edilizio della Casa di riposo "Lazzarelli"».

5. All'art. 7 («Collegio consultivo tecnico»), alla rubrica, dopo le parole «Collegio consultivo tecnico» sono aggiunte le parole «per il compendio edilizio della Casa di riposo "Lazzarelli"».

6. All'art. 8 («Disposizioni finanziarie»), alla rubrica, dopo le parole «Disposizioni finanziarie» sono aggiunte le parole «per il compendio edilizio della Casa di riposo "Lazzarelli"».

Art. 3.

*Introduzione dell'art. 3-*bis *nell'ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023*

1. Dopo l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Soggetti coinvolti nell'intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico)*. – 1. In relazione all'intervento unitario di ricostruzione del complesso del Santuario di San Pacifico, nelle sue componenti pubblica e privata, l'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche ed il Comune di San Severino Marche adottano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti amministrativi ed esercitano le funzioni necessarie alla realizzazione dell'intervento e al coordinamento tra ricostruzione pubblica e privata, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

2. Il coordinamento procedimentale e tecnico dell'intervento è assicurato dall'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche, che opera secondo le disposizioni della presente ordinanza e, per quanto non espressamente disciplinato, secondo le procedure, le modalità ed i termini previsti dal testo unico della ricostruzione privata.

3. L'Ente morale Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori, con sede in Jesi (AN), è proprietario degli immobili individuati al foglio 165, particella A, *sub* 1.

4. Il Fondo edifici di culto (FEC), con sede in Roma, è proprietario degli immobili individuati al foglio 165, particella A, *sub* 3.».

Art. 4.

*Introduzione dell'art. 5-*bis *nell'ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023*

1. Dopo l'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico: modalità di presentazione, verifica, concessione ed erogazione del contributo)*. — 1. Il complesso del Santuario di San Pacifico, costituito dalla Chiesa di San Pacifico e dal Convento di Santa Maria delle Grazie, è formato da un aggregato di tre unità strutturali, di proprietà pubblica e privata, rese inagibili dagli eventi sismici e oggetto delle schede AeDES numeri 006 e 007 del 9 marzo 2018, n. 003 del 20 gennaio 2020 e della scheda MiBACT n. 022 del 2 febbraio 2017, che ne hanno accertato l'inagibilità. Le unità strutturali sono funzionalmente e strutturalmente interconnesse; oltre il 50 per cento della superficie complessiva dell'aggregato appartiene all'ente morale Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori. Il complesso presenta un comportamento strutturale d'insieme rispetto alle azioni orizzontali; la stretta interconnessione tra le diverse porzioni rende tecnicamente non adeguata una progettazione separata per singole unità strutturali e richiede una modellazione globale e una progettazione unitaria dell'intervento.

2. In ragione delle caratteristiche di cui al comma 1 e al fine di assicurare l'accelerazione, la semplificazio-

ne e il coordinamento delle procedure, l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, è attuato unitariamente, in deroga agli articoli 12 e 14 del Testo unico della ricostruzione privata (TURP), approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo le seguenti modalità:

a) la domanda di contributo relativa all'intero complesso del Santuario di San Pacifico è presentata e istruita come intervento unitario a prevalente proprietà privata;

b) le opere ammissibili e il relativo contributo sono determinati sulla base delle disposizioni del TURP, fatta eccezione per l'unità strutturale adibita a chiesa, per la quale sono determinati sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità previste dal Piano edifici di culto di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) l'intervento segue, per quanto compatibili con la presente disciplina speciale, le procedure di cui all'art. 59, comma 2, del TURP, attivate dal consorzio o da altra forma associativa costituita per la gestione dell'intervento unitario ai sensi dell'art. 14 del TURP;

d) per le unità strutturali non adibite a chiesa, il costo convenzionale ponderale è determinato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici;

e) il progetto di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico è unico per l'intero aggregato e comprende sia le parti comuni sia quelle di proprietà esclusiva; per la componente privata è corredato dalla documentazione prevista dalla Sezione I della Parte II del TURP;

f) il costo dell'intervento, determinato secondo il computo metrico estimativo redatto sulla base del Prezzario unico del cratere ovvero, in alternativa, del prezzario regionale di riferimento vigente, e gli oneri per le prestazioni professionali sono distinti in relazione ai rispettivi meccanismi di finanziamento, secondo la disciplina applicabile. Gli incrementi di cui alle Tabelle 7 e 7.1 dell'allegato 5 del TURP sono applicabili se il computo metrico estimativo è redatto sulla base del Prezzario unico interregionale (P.U.C.) predisposto dal Commissario straordinario e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016, con priorità per quello territorialmente di competenza;

g) l'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche verifica l'ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite dal TURP per la quota relativa alle parti comuni della componente privata e alle finiture di proprietà esclusiva delle unità immobiliari di esclusiva proprietà privata; entro i medesimi termini segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico necessario per le quote di proprietà pubblica ricadenti nella porzione a prevalente proprietà privata;

h) l'individuazione dell'impresa affidataria, le modalità della relativa comunicazione e i tempi di esecuzione degli interventi sono disciplinati dal TURP vigente alla data di presentazione dell'istanza di contributo;

i) il contributo spettante per le quote di proprietà privata e per le quote di proprietà comune della componente privata è concesso mediante il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. Alla quota di proprietà pubblica ricadente nella medesima componente si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. Alla porzione della chiesa si provvede mediante le risorse già stanziate con ordinanza commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022, per un importo pari a euro 3.250.000,00;

j) all'erogazione dei contributi relativi alla componente privata si provvede secondo le modalità previste dal TURP;

k) all'erogazione dei contributi relativi alla chiesa si provvede secondo quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022.».

Art. 5.

Modifiche agli allegati dell'ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023

1. Nell'allegato 1 all'ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023, al titolo, dopo le parole «Relazione istruttoria all'ordinanza speciale» sono inserite le parole «del compendio edilizio della Casa di riposo "Lazzarelli" nel».

2. Dopo l'allegato 1 è inserito l'allegato 2, recante «Relazione illustrativa - Proposta di modifica dell'ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023 - Interventi di ricostruzione nel Comune di San Severino Marche».

Art. 6.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 24 settembre 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2691

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

26A05955

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 29 settembre 2026.

Approvazione del secondo programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche, ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 2, lettera *a)*, numero 2), e 3 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, con cui è stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, rimanendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e, in particolare, gli articoli 9-*ter* e 9-*quater*;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 694 a 702;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile» e, in particolare, l'articolo 17;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

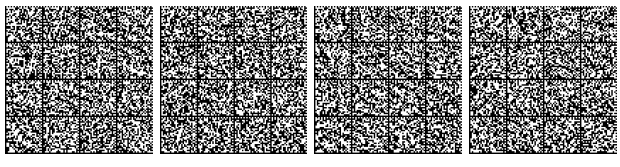
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3 concernenti la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 febbraio 2023, recante «Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 31 agosto 2023, recante «Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dell'art. 2, comma 5 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 8 febbraio 2023»;

Tenuto conto della prima delimitazione speditiva della zona di intervento, operata dal Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-



legge 12 ottobre 2023, n. 140, approvata dalla Commissione grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella seduta congiunta dei settori sismico e vulcanico del 3 novembre 2023;

Atteso che la perimetrazione di tale area di intervento, basata su parametri fisici e scientifici, è stata successivamente ridefinita e regolarizzata, anche in base ai confini amministrativi, da parte dei medesimi comuni interessati e della Città metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, ed è stata trasmessa dalla citata città metropolitana con nota acquisita al protocollo dipartimentale al n. 66862 del 27 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui l'ing. Fulvio Maria Soccodato è stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 febbraio 2025, recante «Approvazione del 1° programma di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 2, lettera *a)*, numero 2), e 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2025;

Vista la nota prot. COMMCF-0000322-P-22/05/2026, con cui il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri lo schema del 2° programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera *a)*, punto 2), del decreto-legge n. 76 del 2024 cit., per l'acquisizione dell'intesa di cui all'articolo 9-*ter*, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024.;

Vista la nota prot. COMMCF-0000333-P-27/05/2026, con cui il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei ha trasmesso alla Regione Campania il citato schema del 2° programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, per l'acquisizione della prescritta intesa;

Vista la nota n. prot. DPC-DPC_Generale-P-Struttura Flegrei-0026501-09/06/2026, con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri si è pronunciato, per quanto di competenza, sul citato schema del 2° programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;

Vista la nota n. prot. DPC-DPC_Generale-P-Struttura Flegrei-0027200-12/06/2026, con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha espresso formale intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2024;

Vista la nota prot. COMMCF-0000379-P-29/06/2026, con cui il Commissario straordinario per gli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei ha trasmesso al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il citato schema di 2° Programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;

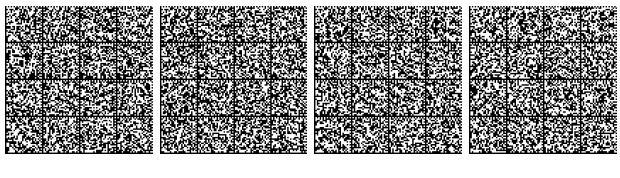
Vista la nota prot. COMMCF-0000380-P-29/06/2026, con cui il Commissario Straordinario per gli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare il citato schema di 2° Programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, ai fini della dichiarazione di indifferibilità ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2024;

Vista la nota prot. 0002094-P-03/07/2026, con cui l'ufficio di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, in riscontro alla nota commissariale citata COMMCF-0000380-P-29/06/2026, ha chiesto al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei di acquisire taluni elementi informativi sul citato schema di 2° Programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, ai fini del prosieguo dell'*iter* amministrativo;

Vista la nota prot. DPCOE-0013670-P-07/07/2026, con cui il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri si è pronunciato, per quanto di competenza, sul citato schema del 2° programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;

Vista la nota prot. 0000771_U/2026 del 26/08/2026, con cui il Commissario straordinario per gli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei ha fornito i chiarimenti richiesti dall'ufficio di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare con nota prot. 0002094-P-03/07/2026 nonché ha trasmesso l'aggiornamento della relazione del 2° programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, integrata anche in relazione al disposto introdotto dall'articolo 17 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144;

Vista la nota prot. 0000839_U/2026 del 9 settembre 2026, con cui il Commissario straordinario per gli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei ha ritrasmesso il 2° Programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, con la correzione di un refuso ivi presente;



Considerato che l'articolo 17 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», ha consentito di inserire, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge n. 76 del 2024, anche gli interventi urgenti relativi ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei», in tale modo intervenendo anche su alcune questioni sollevate con la citata nota prot. 0002094-P-03/07/2026 in relazione all'ambito di applicazione dei programmi commissariali;

Considerato che, con nota prot. 0000771_U/2026 del 26 agosto 2026, il Commissario straordinario per gli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei ha confermato che gli aggiornamenti effettuati alla relazione del Programma di interventi con la medesima nota del 26 agosto 2026 afferiscono alla descrizione degli interventi e non modificano la composizione del Programma, né la natura o le caratteristiche degli interventi, che aveva già conseguito la formale condivisione da parte dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, l'intesa della Regione Campania e il parere favorevole dei Dipartimenti della protezione civile e per le politiche di coesione;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Sentiti i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, che si sono favorevolmente pronunciati sullo schema di programma ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 2, lett. *a)*, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76;

Attesa la necessità di procedere all'approvazione del 2° programma di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numero 2) del decreto-legge n. 76 del 2024, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del 2° programma di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, ai sensi dell'articolo 9- ter, commi 2, lettera a)*, numero 2, e 3 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.*

1. Ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 2, lettera *a)*, numero 2, e 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, è approvato il 2° programma di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, riportato nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Attuazione del Piano straordinario

1. Ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 2, lettere *a)*, numero 2, *b)* e *c)* del decreto-legge n. 76 del 2024, i soggetti attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione del programma di cui all'articolo 1 sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione. Il Commissario straordinario provvede ad attuare gli interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal capo II-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2024; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari. Alla realizzazione degli interventi cofinanziati con risorse provenienti da altri atti di programmazione si provvede previo trasferimento al Commissario straordinario, nel rispetto della disciplina di settore, della titolarità dei medesimi interventi e della relativa dotazione finanziaria.

Art. 3.

Aspetti finanziari

1. All'attuazione del presente Piano si provvede nei limiti delle risorse previste allo scopo a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2026

Il Ministro: MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2827

AVVERTENZA:

L'allegato 1 al presente decreto è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei al seguente indirizzo: https://commissario-flegrei.gov.it

26A05997

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor, «Ticagrelor ELC»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 339 del 2 novembre 2026

Codice pratica: MCA/2023/320.

Procedura europea n. LT/H/0223/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TICAGRELOR ELC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: ELC Group S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Pobrežní 394/12, 18600, Karlín Repubblica Ceca (CZ).

Confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc-Pvdc/Al - A.I.C. n. 052781010 (in base 10) 1LBRYL (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc-Pvdc/Al - A.I.C. n. 052781022 (in base 10) 1LBRYY (in base 32).

Principio attivo: Ticagrelor.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Qplab - Pharma Services Lda

Campus De Fcul, Campo Grande, Lisbon, 1749-016, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 21 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05916

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio cloruro, «Sodio Cloruro Noridem».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 346 del 2 novembre 2026

Codice pratica: RU/2025/013.

(Solo per le procedure decentrate e di mutuo riconoscimento)

Procedura europea n. IE/H/0699/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SODIO CLORURO NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115 1065, Nicosia, Cipro.

Confezione:

«0.9% (W/V) soluzione iniettabile» 20 fiale in pp da 5 ml - A.I.C. n. 051928012 (in base 10) 1KJQYD (in base 32);

«0.9% (W/V) soluzione iniettabile» 50 fiale in pp da 5 ml - A.I.C. n. 051928024 (in base 10) 1KJQYS (in base 32);

«0.9% (W/V) soluzione iniettabile» 20 fiale in pp da 10 ml - A.I.C. n. 051928036 (in base 10) 1KJQZ4 (in base 32);

«0.9% (W/V) soluzione iniettabile» 50 fiale in pp da 10 ml - A.I.C. n. 051928048 (in base 10) 1KJQZJ (in base 32);

«0.9% (W/V) soluzione iniettabile» 100 fiale in pp da 10 ml - A.I.C. n. 051928051 (in base 10) 1KJQZM (in base 32);

«0.9% (W/V) soluzione iniettabile» 20 fiale in pp da 20 ml - A.I.C. n. 051928063 (in base 10) 1KJQZZ (in base 32).

Principio attivo: sodio cloruro.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

DEMO S.A. Pharmaceutical Industry

National Road Athens Lamia 21 Km,

14568 Kryoneri, Attica, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 2 settembre 2030 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05917

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Rosuvastatina Special Product's Line».

Estratto determina AAM/PPA n. 637/2026 del 6 novembre 2026

Si autorizza la seguente variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA SPECIAL PRODUCT'S LINE anche nelle confezioni di seguito specificate in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C.: 045265055 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C5D4Z);

A.I.C.: 045265067 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C5D5C);

A.I.C.: 045265079 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C5D5R).

Principio attivo: rosuvastatina.

Codice pratica: N1B/2026/715.

Titolare A.I.C.: Special Product's Line S.p.a., codice fiscale 03840521003, con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22, 00071 - Pomezia, RM, Italia.



È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle seguenti confezioni già autorizzate secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea:

da:

A.I.C.: 045265016 - «5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C.: 045265028 - «10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C.: 045265030 - «20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C.: 045265042 - «40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

a:

A.I.C.: 045265016 - «5 mg compresse rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C.: 045265028 - «10 mg compresse rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C.: 045265030 - «20 mg compresse rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C.: 045265042 - «40 mg compresse rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05986

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di loperamide cloridrato, «Imodium».

Estratto determina AAM/PPA n. 638/2026 del 6 novembre 2026

È autorizzata la seguente variazione relativamente al medicinale IMODIUM (A.I.C. n. 023673) per le descritte forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 023673116 - «2 mg capsule rigide» 6 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C.: 023673128 - «2 mg capsule rigide» 12 capsule in blister in PVC/AL;

A.I.C.: 023673104 - «2 mg capsule molli» 12 capsule;

A.I.C.: 023673092 - «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

1 variazione di Tipo II, C.4: modifica degli stampati per revisione del termine «ileus» in «ileo paralitico».

Viene di conseguenza autorizzata la modifica del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo.

Codice pratica: VN2/2026/91.

Titolare A.I.C.: Kenvue Italia S.p.a., codice fiscale 00407560580, con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500 - 00071 Santa Palomba - Pomezia - Roma.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05987

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip»

Estratto determina AAM/PPA n. 642/2026 del 6 novembre 2026

È autorizzata la seguente variazione relativamente al medicinale ACTIGRIP (A.I.C. n. 024823) per le descritte forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 024823066 - «2,5 mg/60 mg/300 mg compresse» 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C.: 024823080 - «2,5 mg/60 mg/500 mg compresse» 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC.

1 variazione di tipo II, C.I.4: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

Modificare stampati volta all'armonizzazione delle informazioni sul prodotto; sono di conseguenza modificati i paragrafi 4.1 e 4.2 del riassunto delle caratteristiche e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Adeguamento al QRD *template*.

Codice pratica: VN2/2025/228.

Titolare A.I.C.: Kenvue Italia S.p.a., codice fiscale 00407560580, con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500 - 00071 Santa Palomba - Pomezia - Roma.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05988

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mepivacaina cloridrato, «Zetacain».

Estratto determina AAM/PPA n. 643/2026 del 6 novembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ZETACAIN

Confezione:

A.I.C. n. 047158011 - «30 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 50 cartucce da 1,8 ml;

con scadenza il 9 luglio 2026 è rinnovata con validità illimitata e con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna & Figli S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Morozzo della Rocca, 3 - 20123 Milano - Italia - Codice fiscale n. 09524420966

Procedura: Nazionale

Codice pratica: FVRN/2026/28

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche relative agli stampati devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05989

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo ai buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 17 novembre 2026, ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono Premium 4 anni», contraddistinta dalla sigla «TF004A261117», fino al 29 dicembre p.v., salvo chiusura anticipata;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono per un Buono 6 mesi», contraddistinta dalla sigla «TF106M261117»; nonché

una nuova serie di buoni fruttiferi postali, denominati «Buono Rinnova 3x4 con premio», contraddistinta dalla sigla «TF312A261117».

A partire dalla medesima data, inoltre, non sono più sottoscrivibili:

i buoni fruttiferi postali denominati «Buono per un Buono 6 mesi», contraddistinti dalla sigla «TF106M260724»;

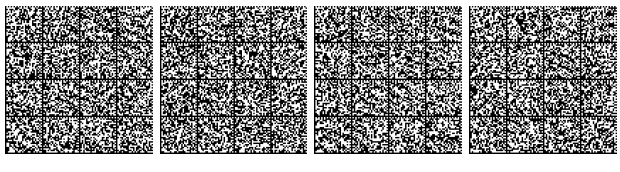
i buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova 3x4 con premio», contraddistinti dalla sigla «TF312A260922».

Dal 17 novembre 2026 vengono, altresì, interrotte le prenotazioni dei buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova Prima 3x4 Premio», contraddistinti dalla sigla «TF412A260922». Tutti i Buoni Rinnova Prima 3x4 Premio prenotati fino al 16 novembre 2026 verranno emessi fino al 16 dicembre 2026, fatte salve eventuali cause di decadenza indicate nella scheda di sintesi e nel foglio informativo. A partire dal 17 dicembre 2026 l'emissione dei buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova Prima 3x4 Premio», contraddistinti dalla sigla «TF412A260922», verrà sospesa.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it sono a disposizione il foglio informativo e la scheda di sintesi del Buono Premium 4 anni, del Buono Rinnova 3x4 con premio e del Buono per un Buono 6 mesi, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle modalità di collocamento, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

26A06066



MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 34185/2026 del 27 ottobre 2026, gli esplosivi di seguito elencati, già classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto con i decreti ministeriali sotto riportati, sono ora prodotti dalla «Fiocchi Munizioni S.p.a.» con stabilimento sito in Marano di Castenaso (BO) - via del Frullo n. 26, con le denominazioni ed il numero ONU sotto riportati, in accordo ai certificati rilasciati dall'organismo notificato «BAM» (Germania) come di seguito indicato:

F2x32 o F BLU 32, decreto ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 22 luglio 2009, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589. EXP.0271/99 del 29 giugno 2000, numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

F2x36 o F BLU 36, decreto ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 22 luglio 2009, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589. EXP.0272/99 del 29 giugno 2000, numeri ONU 0161 1.3 C e 0509 1.4 C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

MBx36, decreto ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 22 luglio 2009, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589.EXP.0273/99 del 29 giugno 2000, numeri ONU 0161 1.3 C e 0509 1.4 C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

M92S o M410/3, decreto ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 22 luglio 2009, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589. EXP.0274/99 del 29 giugno 2000, numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

G2000, decreto ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 22 luglio 2009, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589.EXP.0707/00 del 9 febbraio 2001, numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

G3000, decreto ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 22 luglio 2009, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589.EXP.0708/00 del 9 febbraio 2001, numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

GPx32, decreto ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 22 luglio 2009, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589.EXP.0709/00 del 9 febbraio 2001, numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

MBx32, decreto ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 22 luglio 2009, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589.EXP.0710/00 del 9 febbraio 2001, numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

M410 o M410/2, decreto ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 22 luglio 2009, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589. EXP.0713/00 del 9 febbraio 2001, numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

G2000x28, decreto ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 22 luglio 2009, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589. EXP.0580/01 del 6 settembre 2001, numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

BI6x32 o BI6, decreto ministeriale n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 22 luglio 2009, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589. EXP.0581/01 del 6 settembre 2001, numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

MG2, decreto ministeriale n. 557/PAS.-14331-XVJ/3/32 2008 CE(32) del 26 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 32 del 9 febbraio 2009, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589. EXP.2264/08 del 28 luglio 2008, numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

G3000 N o MB N, D. M. n. 557/PAS/E/014789/XVJ/CE/C dell'11 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 248 del 22 ottobre 2016, modifica generale n. 2.5/1303/24 del 17 dicembre 2024 e successiva integrazione del 20 agosto 2026 al certificato di esame UE del tipo (Modulo B) n. 0589.EXP.2538/15 dell'8 febbraio 2016, numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati rispettivamente in data 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026 dal «BAM»;

Per i citati esplosivi il sig. Alessandro Fioravanti, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» per lo stabilimento sito a Marano di Castenaso (BO) in via del Frullo n. 26, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuati ad intervalli casuali (modulo «C2»), rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania), in data 17 dicembre 2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A05972



MINISTERO DELLA SALUTE

Manuale di corretta prassi operativa per la fabbricazione di zuppe e vellutate pronte e confezionate, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004.

Si comunica che il «Manuale di corretta prassi operativa per la fabbricazione di zuppe e vellutate pronte e confezionate», predisposto dall'Associazione unione italiana food ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, è stato valutato conforme alle disposizioni del medesimo regolamento da parte del Ministero della salute, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità.

Il manuale sarà successivamente trasmesso alla Commissione europea, mediante inoltro alla relativa casella di posta elettronica istituzionale, per gli adempimenti di competenza.

26A05958

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-268) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 1,00

